

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 aprile 2020


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE	REGIONE BASILICATA
<p>LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 22.</p> <p>Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie. (20R00052) Pag. 1</p> <p>LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2019, n. 23.</p> <p>Bilancio consolidato del gruppo Regione Piemonte per l'anno 2018. (20R00053) Pag. 6</p> <p>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. 24.</p> <p>Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie. (20R00056) Pag. 6</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2019, n. 10/R.</p> <p>Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))». (20R00055) Pag. 7</p>	<p>LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 28.</p> <p>Istituzione della Giornata lucana per la lotta alla dipendenza da gioco d'azzardo. (20R00050) Pag. 41</p> <p>LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 29.</p> <p>Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni. (20R00051) Pag. 42</p> <p>REGIONE SICILIA</p> <p>LEGGE 14 dicembre 2019, n. 23.</p> <p>Istituzione del sistema regionale della formazione professionale. (20R00058) Pag. 45</p> <p>LEGGE 14 dicembre 2019, n. 24.</p> <p>Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime. (20R00059) Pag. 54</p> <p>LEGGE 14 dicembre 2019, n. 25.</p> <p>Variatione territoriale dei confini dei comuni di Agrigento, Aragona e Favara. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16. (20R00060) Pag. 54</p> <p>LEGGE 14 dicembre 2019, n. 26.</p> <p>Norme in materia di superamento del precariato. (20R00061) Pag. 55</p>





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 22.

Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - III Serie - n. 49 del 10 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2018

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018.

2. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 sono rappresentate nell'allegato A.

Art. 2.

Fondo di cassa

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 298.680.503,50 in conformità con quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2019, n. 20 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018).

Art. 3.

Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2018.

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 20/2019 ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2018 della regione da parte della Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 58/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.955.062.091,56.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 della legge regionale n. 20/2019 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi

successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 6.605.268.519,77 di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalle deliberazioni del Consiglio regionale in applicazione delle vigenti normative.

Art. 4.

Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2018.

1. Le iscrizioni di quote di avanzo in entrata e i corrispondenti accantonamenti in spesa, disposti sull'esercizio 2019 dall'art. 9 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), in applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018, sono integralmente cancellate dalle scritture contabili dell'esercizio e sostituite con le iscrizioni di cui ai commi 2 e 3.


2. In attuazione dell'art. 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2018, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, pari per la regione ad euro 106.963.014,91, è iscritta in entrata una quota di avanzo di pari importo, applicata in spesa secondo la seguente suddivisione, dettagliatamente articolata nell'allegato B):

a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2018 euro 11.200.693,45 destinati al fondo rischi da contenzioso;

b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2018 euro 4.651.122,09 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili ed euro 91.111.199,37 per vincoli derivanti da trasferimenti.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 218 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016) è consentita l'applicazione alle annualità del bilancio di previsione 2019-2021 delle quote annuali pari ad euro 4.209.235.336,27, iscritte in entrata ed applicate in spesa, relative al Fondo anticipazioni liquidità (FAL) costituito ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

4. Al prelievo di somme ricomprese nell'allegato B di cui al comma 2 ed iscritte nella missione 20 (Fondi ed accantonamenti), programma 20.03 (altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.



Art. 5.

*Stato di previsione delle entrate e delle spese.
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021.*

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2019 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C - tabella n. 1 per le entrate e all'allegato D - tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 531.809.876,39 quanto alla previsione di competenza ed aumentato di euro 1.204.271.600,25 per le entrate e di euro 1.183.253.746,81 per le spese, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C - tabella n. 1 per le entrate e all'allegato D - tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 115.846.797,43, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C - tabella n. 1 per le entrate e all'allegato D - tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 27.031.869,43, quanto alla previsione di competenza.

Art. 6.

*Debito fuori bilancio a seguito di sentenza
del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte*

1. A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, del 30 maggio 2019 n. 00643/2019, con la quale si dispone, la condanna della Regione Piemonte al pagamento della somma di euro 11.593.577,00 nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano, è riconosciuto, ai sensi ed in applicazione dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), un debito fuori bilancio di pari importo.

2. Al debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2019 in un apposito fondo vincolato denominato «Debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011», collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

3. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 2 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

Art. 7.

Altri debiti fuori bilancio

1. A seguito della ricognizione effettuata dagli uffici regionali e risultante agli atti, riguardo all'anticipazione delle risorse per l'aumento del capitale sociale della Società Villa Melano S.p.a. effettuata ai sensi della convenzione di cui al repertorio n. 8700 del 9 dicembre 2003 tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.a. e passata in carico a Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118/2011, la legittimità del relativo debito fuori bilancio.

2. L'ammontare del debito fuori bilancio di cui al comma 1 è quantificato in un importo pari a euro 423.597,50, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2019 in un apposito fondo vincolato denominato «Fondo per la copertura degli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società partecipate e controllate», collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (altri fondi), titolo 2 (spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.


3. A seguito della ricognizione effettuata dagli uffici regionali e risultante agli atti, è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011, la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi alle spese legali a seguito di sentenze esecutive, per un importo complessivo pari ad euro 56.088,19.

4. Alla copertura delle spese di cui al comma 3 si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2019 in un apposito fondo vincolato denominato «Debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011», collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

5. Al prelievo delle somme di cui ai commi 2 e 4, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.

6. A seguito della ricognizione effettuata dagli uffici regionali e risultante agli atti, riguardo alla gestione della partecipazione regionale in T.N.E. S.p.a. di cui alla Convenzione con FinPiemonte S.p.a., repertorio 10748/2005, è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dagli oneri per il periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2013.

7. L'ammontare del debito fuori bilancio di cui al comma 6 è quantificato in un importo pari a euro 24.000,00, al lordo dell'IVA, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2019 su un apposito stanziamento denominato «Compensi da erogare a FinPiemonte S.p.a. ai sensi della legge regionale n. 15/2005», collocato nell'ambito della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.



Art. 8.

Finanziamento al Fondo per la realizzazione dell'azione 2.a «Servizi di consulenza specialistica per la definizione di piani di sviluppo e rilancio e per l'accompagnamento in fase di implementazione rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche».

1. Lo stanziamento di euro 1.000.000,00 derivante dal Fondo interventi previsti dal IV, V e VI bando della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), allocato in FinPiemonte S.p.a., è destinato al finanziamento del Fondo per la realizzazione dell'azione 2.a «Servizi di consulenza specialistica per la definizione di piani di sviluppo e rilancio e per l'accompagnamento in fase di implementazione rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche», di cui all'art. 43 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).

Art. 9.

Programmazione del servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile).

1. Ai fini della corretta programmazione del servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, è autorizzata la sottoscrizione di contratti quinquennali, per il periodo 2021-2025, con una previsione di spesa riferita all'anno 2021 non superiore alla somma iscritta alla missione 11 (soccorso civile), programma 11.01 (sistema di protezione civile), capitoli 111891, 135260 e 136446 dell'esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

2. Per le annualità 2022-2025, l'iscrizione dello stanziamento di spesa di cui al comma 1 è prevista, nel limite massimo di euro 1.515.554,00 annui, nella missione 11 (soccorso civile), programma 11.01 (sistema di protezione civile).

Art. 10.

Trasferimenti all'Ente di gestione dei Sacri Monti per il sostegno della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa).

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare sul capitolo 169976/0, di cui alla missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, risorse finanziarie per l'ammontare di euro 150.000,00 a favore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti finalizzate alla copertura degli oneri per le spese correnti della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, a fronte di specifica autonoma rendicontazione da presentare all'Ente di gestione dei Sacri Monti, definita da apposita convenzione stipulata tra questo e l'Ente autonomo laicale di culto del Santuario di Oropa.

Art. 11.

Assegnazione di un contributo alla Città metropolitana di Torino per il recupero dell'immobile confiscato alla mafia sito a San Giusto Canavese - Torino).

1. Al fine di contribuire ai lavori di restauro e garantire l'agibilità dell'immobile confiscato alla mafia sito a San Giusto Canavese (Torino), assegnato dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata alla Città metropolitana di Torino, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (spese in conto capitale), lo stanziamento di euro 100.000,00 nell'esercizio 2020.

Art. 12.

Progetti di sviluppo economico e culturale della Città di Torino

1. Al fine di promuovere ed incentivare iniziative di sviluppo economico e culturale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 una spesa di euro 500.000,00 a favore della Città di Torino, iscritta in apposito capitolo nell'ambito della missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

2. Alla copertura delle somme di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Art. 13.

Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la strada provinciale 175 e la viabilità interportuale S.I.T.O.

1. Al fine di realizzare una rotatoria viabile in corrispondenza tra l'intersezione della strada provinciale 175 e la viabilità di accesso all'interporto S.I.T.O. è riconosciuto un contributo in conto capitale per un importo di euro 723.000,00 da erogarsi nell'esercizio finanziario 2020 alla società S.I.T.O. S.p.a.

2. Alla spesa prevista si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte in un apposito capitolo di spesa istituito nella missione 10 (trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.05 (viabilità e infrastrutture stradali), titolo 2 (spese in conto capitale), macroaggregato 202 (investimenti fissi lordi).

3. La direzione opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione attuativa con S.I.T.O. S.p.a. al fine di regolare i rapporti tra le parti.



Art. 14.

Allegati all'assestamento di bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato *E*);

b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato *F*);

c) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate per titoli e alle spese per titoli (allegato *G*);

d) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato *H*);

e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato *I*);

f) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato *L*);

g) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2019-2021 (allegato *M*);

h) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato *N*);

i) relazione del Collegio dei revisori dei conti (allegato *O*).

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2

1. L'art. 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Definizione di microstazioni*). — 1. Sono definite come microstazioni, nell'ambito delle stazioni definibili di interesse locale ai sensi dell'art. 37, le aziende che soddisfano almeno due dei seguenti criteri:

a) stazioni con un numero di impianti, tappeti esclusi, inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore aventi;

b) stazioni con un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente addetto all'attività funiviaria inferiore a dodici;

c) stazioni con un fatturato netto annuo da attività funiviaria, inferiore a euro 2.000.000,00.

2. Le stazioni di sci di fondo sono definite microstazioni.»

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2017, n. 6

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019) è sostituito dal seguente:

1. «La spesa corrente per l'istituzione del registro regionale di cui all'art. 15 è quantificata nel biennio 2019-2020, rispettivamente in euro 15.000,00 e in euro

67.540,00 e iscritta nell'ambito della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.08 (statistica e sistemi informativi) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. A tal fine è istituito un apposito capitolo di spesa denominato "Oneri per l'attuazione dell'art. 15 della legge regionale n. 6/2017 - Istituzione del registro informatico regionale dei contrassegni disabili" che presenta la necessaria dotazione finanziaria.»

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2018, n. 4

1. Il comma 3-*bis* dell'art. 26 della legge regionale 5 aprile 2018 n. 4 (bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020) è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Con riferimento ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.a., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019:

a) all'estinzione dei derivati in essere, o di loro componenti ed opzioni, dopo aver attentamente valutato la convenienza economica complessiva dell'operazione medesima, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, contemperando l'esigenza di realizzare futuri risparmi, quantificabili al momento della chiusura di contratti derivati in essere, con il rischio che eventuali oscillazioni dei tassi riducano in maniera consistente i benefici dell'intera operazione posta in essere;

b) in via residuale, ovvero nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera *a)*, per spese di investimento.»


2. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 26 della legge regionale n. 4/2018 è inserito il seguente:

«3-*ter*. Per le operazioni di cui alla lettera *a)* del comma 3-*bis* la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di Finpiemonte S.p.a. tramite specifico mandato con rappresentanza, a valere sulle risorse appositamente stanziare nella missione 50 (debito pubblico), programma 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), dell'esercizio finanziario 2019 del bilancio regionale.»

Art. 18.

Sostituzione dell'allegato E della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7

1. Ai fini della riprogrammazione pluriennale delle entrate derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.a., di cui all'art. 22, comma 2 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020), l'allegato E della legge citata, contenente la destinazione in spesa delle risorse per investimenti, è sostituito dall'allegato *P*) alla presente legge.



Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1

1. Al comma 5 dell'art. 109 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) le parole «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2021».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 109 della legge regionale n. 1/2019 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I fondi giacenti presso Arpea e quelli in corso di trasferimento per le erogazioni ai sensi delle leggi regionali abrogate dall'art. 110 si intendono trasferiti ai sensi della presente legge.».

3. Al comma 2 dell'art. 110 della legge regionale 1/2019 le parole «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2021».

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2019, n. 9

1. Alla lettera o) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (bilancio di previsione finanziario 2019-2021) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie di cui all'allegato 13 è integrato con i seguenti capitoli:

capitolo 185541 (contributi per il soccorso, per il turismo alpino speleologico - legge regionale 30 maggio 1980, n. 67);

capitolo 149055 (Fondo regionale di protezione civile per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarietà ad integrazione delle disponibilità degli enti locali - legge n. 225/1992, legge regionale n. 44/2000 e legge regionale n. 7/2003);

capitolo 185871 (contributi alle associazioni di volontariato antincendi boschivi per spese di funzionamento, formazione, prevenzione ed estinzione, oneri assicurativi - art. 4, legge regionale n. 16/1994);

capitolo 151003 (contributi per attività di protezione civile effettuate da enti locali e da gruppi comunali di protezione civile - legge regionale 14 aprile 2003, n. 7);

capitolo 144351 (Fondo per le spese relative allo svolgimento delle attività di interesse regionale da parte dei vigili del fuoco in attuazione della convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - trasferimenti correnti amministrazioni centrali);

capitolo 149827 (Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite - legge regionale n. 34/1998);

capitolo 217246 (contributi agli investimenti ad amministrazioni locali in attuazione dell'art. 1 della legge regionale n. 7/2018 - edilizia scolastica).

Art. 21.

Integrazioni alla legge regionale n. 7 agosto 2019, n. 20

1. La relazione al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, di cui all'allegato 1) della legge regionale n. 7 agosto 2019, n. 20 (rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018) è integrata come segue:

a) all'allegato 2) di cui alla relazione dell'allegato 1, dopo il «Totale risorse vincolate (I) + (t) + (f) + (e) + (v)», sono aggiunte le righe riportate nell'allegato Q) alla presente legge;

b) dopo l'allegato 5) di cui alla relazione dell'allegato 1, è inserito l'allegato 6) «Composizione e modalità di copertura del disavanzo al 31 dicembre 2018», di cui all'allegato R) alla presente legge».

Art. 22.

Abrogazioni di norme

1. L'art. 4 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (bilancio di previsione finanziario 2019-2021) è abrogato.

2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2019 è abrogata.

3. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 9/2019 è abrogato.

4. L'art. 11 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie) è abrogato.

Art. 23.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 10 dicembre 2019

CIRIO

(*Omissis*).

20R00052



LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2019, n. 23.

Bilancio consolidato del gruppo Regione Piemonte per l'anno 2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 - Supplemento ordinario n. 3 del 19 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Schemi di bilancio

1. Ai sensi dell'art. 11-*bis* e seguenti e dell'art. 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il bilancio consolidato del gruppo «Regione Piemonte» per l'anno 2018.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale attivo, dallo stato patrimoniale passivo, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa (allegato 1), nonché dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti (allegato 2).

Art. 2.

Verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate della Regione

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera *j*), del decreto legislativo n. 118/2011, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci della Regione con i propri enti inclusi nel perimetro di consolidamento sono riportati nell'allegato 3.

2. La giunta provvede, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 17 dicembre 2019

CIRIO

(Omissis)

20R00053

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. 24.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 - Supplemento ordinario n. 6 del 24 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'art. 66 dello Statuto regionale e dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1° gennaio 2020 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nel disegno di legge regionale n. 68 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022), approvato dalla Giunta regionale in data 17 dicembre 2019.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011.

3. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai cre-



ditori, alle spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati e di bandi regionali di natura pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di enti soppressi, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese per investimenti collegati all'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), tra Governo e regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza.

4. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni del bilancio con provvedimento amministrativo previste dall'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 e dall'art. 10 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 dicembre 2019

CIRIO

(*Omissis*).

20R00056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2019, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5153 del 19 dicembre 2019)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-707 del 17 dicembre 2019;

E M A N A


il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R

1. Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)) è sostituito dal seguente: «2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche, dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento nonché dalle Misure di conservazione generali del Piemonte, da quelle Sito Specifiche e dai Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.».

2. Il comma 4 dell'art. 1 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente: «4. Fatta eccezione per gli articoli 7, 8 e 14, nelle zone non vulnerabili ai nitrati le disposizioni del presente regolamento concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici non si applicano alle aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 chilogrammi.».



Art. 2.

*Modifiche all'art. 2
del regolamento regionale 10/R/2007*

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente: «*a*) accumuli: i depositi temporanei di letami e ammendanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) idonei all'impiego, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 11;».

2. Alla fine della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «e le nuove aziende che derivano da una mera variazione di titolarità o natura giuridica di un'azienda preesistente, ovvero dalla cessione di un ramo produttivo della stessa, senza modifiche della capacità zootecnica o delle strutture».

3. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «strutturali» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture di stoccaggio».

4. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «soggetti alla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento» sono sostituite dalle seguenti: «previsti al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)».

5. La lettera *g*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente: «*g*) azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) in conduzione ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola. Qualora l'azienda disponga di più Unità tecniche-economiche (UTE), tale classificazione si applica a ciascuna UTE separatamente;».

6. Alla fine della lettera *k*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «, così come specificato all'allegato I».

7. Alla fine della lettera *m*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «e/o reflui provenienti da attività di piscicoltura d'acqua dolce».

8. La lettera *o*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente: «*o*) fanghi: i fanghi provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue, come definiti dal decreto legislativo n. 99/1992;».

9. Dopo la lettera *r*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è inserita la seguente: «*r-bis*) lettiera permanente: lettiera zootecnica che viene rimossa e sostituita non prima di trenta giorni;».

10. Al numero 5) della lettera *s*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; in caso contrario, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al capo II del titolo II» sono soppresse.

11. Dopo il numero 5) della lettera *s*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è inserito il seguente: «*5-bis*) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, purché non contenenti le sostanze di cui alla tab. 1/A del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 (Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque), se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami, esse sono assoggettate alle disposizioni di cui al capo II del titolo II;».

12. Alla lettera *v*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «compresi lo stoccaggio» sono aggiunte le seguenti: «, l'acidificazione».

13. Alla fine della lettera *x*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «I titoli d'uso devono sempre essere comprovati da apposita documentazione depositata in fascicolo. Nel caso dell'asservimento, il titolo d'uso può essere concesso solo dal conduttore del terreno.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 3
del regolamento regionale 10/R/2007*

1. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente: «4. Il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorna, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare. La comunicazione ha validità annuale e va trasmessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007 sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la comunicazione deve essere aggiornata:

a) almeno venti giorni prima dell'applicazione al terreno, in caso di variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico;

b) entro i venti giorni successivi alla variazione, in caso di modifiche relative a specie allevata, tipologia di allevamento, orientamento produttivo o tipologia di stabulazione adottata.

4-ter. L'autorità competente effettua le verifiche sul regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nell'Anagrafe unica al momento del controllo, provvedendo, qualora necessario, a richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale e della comunicazione.».

3. Dopo il comma *5-bis* dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007 è aggiunto il seguente: «*5-ter*. Le aziende con terreni in più Regioni trasmettono un'unica comunicazione alla Regione dove ha sede il centro aziendale o la quota maggiore di terreni oggetto di utilizzo agronomico, secondo le procedure e con le tempistiche ivi previste.».



Art. 4.

*Modifiche all'art. 4
del regolamento regionale 10/R/2007*

1. Il comma 3 dell'art. 4 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente: «3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sono riferiti alle sole aziende che applicano al terreno gli effluenti zootecnici o il digestato.».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 7
del regolamento regionale 10/R/2007*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «dall'attività agricola,» sono inserite le seguenti: «compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è».

2. Dopo la lettera *g*) del comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le seguenti:

«*g-bis*) nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, così come identificata dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)), salvo che l'utilizzo agronomico sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari (PUFF) di cui all'allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela assoluta lo spandimento di letami è sempre vietato;

g-ter) sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi.».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 8
del regolamento regionale 10/R/2007*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 8 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «dall'attività agricola,» sono inserite le seguenti: «compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è».

2. Dopo la lettera *o*) del comma 1 dell'art. 8 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le seguenti:

«*o-bis*) nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, così come identificata dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)), salvo che l'utilizzo agronomico sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari (PUFF) di cui all'allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela assoluta lo spandimento di liquami è sempre vietato;

o-ter) sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi.».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 10
del regolamento regionale 10/R/2007*

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 10 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «Qualora l'azienda disponga di più Unità tecniche-economiche (UTE), la capacità di stoccaggio è valutata per ciascuna UTE separatamente.».

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 10 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «Si ritiene comunque congrua una capacità di stoccaggio aziendale inferiore del 15 per cento o di 15 metri quadri rispetto al fabbisogno.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 10 del regolamento regionale 10/R/2007 è inserito il seguente: «*5-bis*. La tolleranza di cui al comma 5 non si applica alle aziende costituite dopo il 1° gennaio 2020 e alle aziende esistenti oggetto di ampliamento dopo tale data.».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 11
del regolamento regionale 10/R/2007*

1. Al comma *1-bis* dell'art. 11 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «e per i correttivi derivanti da materiali biologici» sono soppresse.

2. Il comma 5 dell'art. 11 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente: «5. L'accumulo è vietato ai sensi del Piano di assetto idrogeologico del bacino del fiume Po nei territori ricadenti in fascia A, nei terreni sistemati a campoletto nonché nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano di cui al regolamento regionale 15/R/2006.».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 11 del regolamento regionale 10/R/2007 è aggiunto il seguente: «*6-bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'accumulo funzionale alla movimentazione dei materiali in loco, svolto durante l'operatività del cantiere di distribuzione.».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 12
del regolamento regionale 10/R/2007*


1. Al comma 3 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «effluenti zootecnici» sono inserite le seguenti: «, così come specificato all'allegato I».

2. Al comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «vuoto sanitario» sono inserite le seguenti: «e tenuto conto delle eventuali acquisizioni da terzi.».

3. Il numero 1) della lettera *b*) del comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 è abrogato.

4. Al numero 2) della lettera *b*) del comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «, i loro ampliamenti ed i nuovi allevamenti» sono soppresse.

5. Il numero 3) della lettera *b*) del comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente: «3) gli allevamenti esistenti di bovini da carne, suini e avicunicoli;».



6. Il numero 4) della lettera *b*) del comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 è abrogato.

7. Alla lettera *c*) del comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «di suini e avicunicoli» sono soppresse.

8. Dopo il comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. Qualora l'azienda disponga di più Unità tecniche-economiche (UTE), la capacità di stoccaggio di cui al comma 8 è valutata per ciascuna UTE separatamente.

8-*ter*. Qualora la struttura di stoccaggio raccolga effluenti di specie diverse, tal quali o trattati, la capacità di stoccaggio di cui al comma 8 è pari al valore maggiore tra quelli assegnati ai singoli reflui.»

9. Dopo il comma 10 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. Ai fini del dimensionamento di cui al comma 10 possono essere conteggiate:

a) le cessioni a terzi, purchè sia in corso di validità un contratto sottoscritto tra le parti che espliciti la frequenza della cessione e il soggetto responsabile della fase di stoccaggio;

b) le strutture di stoccaggio presso terzi, purchè sia in corso di validità un contratto sottoscritto tra le parti che espliciti la durata di tale disponibilità;

c) i trasferimenti, nell'ambito della medesima azienda, tra Unità tecniche-economiche (UTE) diverse.

10-*ter*. Per gli impianti di digestione anaerobica il dimensionamento di cui al comma 10 non tiene conto del volume del digestore primario.

10-*quater*. Si ritiene comunque congrua una capacità di stoccaggio aziendale inferiore del 5 per cento o di 150 metri cubi rispetto al fabbisogno, elevabile a 200 metri cubi per i soli casi di fabbisogno superiore ai 1000 metri cubi.

10-*quinqüies*. La tolleranza di cui al comma 10-*quater* non si applica alle aziende costituite dopo il 1° gennaio 2020 e alle aziende oggetto di ampliamento dopo tale data.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale 10/R/2007

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 13 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «il giorno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «le 24 ore successive».

2. Alla fine della lettera *b*) del comma 3 dell'art. 13 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «(oltre due atmosfere), a lunga gittata, da bordo campo o da bordo strada».

Art. 11.

Modifiche all'art. 14 del regolamento regionale 10/R/2007

1. Dopo il comma 5 dell'art. 14 del regolamento regionale 10/R/2007 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Qualora l'azienda disponga di più Unità tecniche-economiche (UTE), la verifica di cui al comma 5 è effettuata per ciascuna UTE separatamente.

5-*ter*. I terreni in asservimento oltre il raggio di 30 km dalla struttura di stoccaggio dell'UTE, sono conteggiati nel calcolo del quantitativo medio aziendale di azoto di cui al comma 5 solo in presenza di una relazione, sottoscritta da un tecnico abilitato ed allegata alla comunicazione, che illustri l'organizzazione aziendale del cantiere di trasporto e distribuzione in campo, anche in termini di tempi e costi di gestione.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 21 del regolamento regionale 10/R/2007

1. Al comma 1 dell'art. 21 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «dei fanghi e» sono soppresse.

Art. 13.

Modifiche all'art. 22 del regolamento regionale 10/R/2007

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 22 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «dall'attività agricola,» sono inserite le seguenti: «compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è».

2. Dopo la lettera *i-bis*) del comma 1 dell'art. 22 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le seguenti:

«*i-ter*) nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, così come identificata dal regolamento regionale 15/R/2006, salvo che l'utilizzo agronomico sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari (PUFF) di cui all'allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela assoluta lo spandimento di letami è sempre vietato;

i-quater) sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi.»

Art. 14.

Modifiche all'art. 23 del regolamento regionale 10/R/2007

1. La rubrica dell'art. 23 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente: «(Divieti di utilizzazione dei liquami)».

2. Al comma 1 dell'art. 23 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «, nonché dei fanghi» sono soppresse.

3. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 23 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «dall'attività agricola,» sono inserite le seguenti: «compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è».

4. Dopo la lettera *m*) del comma 1 dell'art. 23 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le seguenti:

«*m-bis*) nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, così come identificata dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, salvo che l'utilizzo agronomico sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari (PUFF) di cui all'allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela assoluta lo spandimento di liquami è sempre vietato;

m-ter) sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi.»



5. Al comma 3 dell'art. 23 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «e dei fanghi» sono soppresse.

Art. 15.

*Modifiche all'art. 24
del regolamento regionale 10/R/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 24 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «dei letami» sono inserite le seguenti: «e degli ammendanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75».

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 24 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «gli allevamenti» sono inserite le seguenti: «esistenti».

3. Al numero 2) della lettera b) del comma 3 dell'art. 24 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «gli allevamenti» sono inserite le seguenti: «esistenti».

4. Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 3 dell'art. 24 del regolamento regionale 10/R/2007 è inserito il seguente: «2-bis) i nuovi allevamenti e l'ampliamento di quelli esistenti di cui alla lettera a)».

5. Alla fine del comma 4 dell'art. 24 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «così come specificato all'allegato I».

Art. 16.

*Modifiche all'art. 25
del regolamento regionale 10/R/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «e dei fanghi» sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «i fertilizzanti,» sono inserite le seguenti: «i digestati palabili,».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «i fanghi e le acque reflue» sono sostituite dalle seguenti: «i digestati non palabili, le acque reflue distribuiti su terreni diversi da quelli di cui al punto c)».

4. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «i materiali ad essi assimilati» sono inserite le seguenti: «, i digestati non palabili».

5. Al comma 2 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «62 giorni» e le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «28 giorni».

Art. 17.

*Modifiche all'art. 26
del regolamento regionale 10/R/2007*

1. Dopo il comma 2-bis) dell'art. 26 del regolamento regionale 10/R/2007 sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Qualora l'azienda disponga di più Unità tecniche-economiche (UTE), la verifica di cui al comma 2 è effettuata per ciascuna UTE separatamente.

2-quater. I terreni in asservimento oltre il raggio di 30 km dalla struttura di stoccaggio dell'UTE, sono conteggiati nel calcolo del quantitativo medio aziendale di azoto di cui al comma 5 solo in presenza di una relazione, sottoscritta da un tecnico abilitato ed allegata alla co-

municazione, che illustri l'organizzazione aziendale del cantiere di trasporto e distribuzione in campo, anche in termini di tempi e costi di gestione.».

2. Al comma 4 dell'art. 26 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «e fanghi» sono soppresse.

Art. 18.

*Modifiche all'art. 27
del regolamento regionale 10/R/2007*

1. Il comma 3 dell'art. 27 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente: «3. I controlli cartolari sono raccomandati per almeno il 10 per cento delle comunicazioni o degli aggiornamenti effettuati nell'anno solare e quelli aziendali per almeno il 4 per cento. I controlli cartolari riguardano anche il rispetto dell'obbligo di comunicazione, sulla base dei dati zootecnici presenti nei fascicoli aziendali. I controlli aziendali comprendono anche le analisi dei suoli dei comprensori più intensamente coltivati al fine di valutare la presenza di eccessi di azoto e fosforo applicati al terreno.».

Art. 19.

*Modifiche all'art. 28-bis
del regolamento regionale 10/R/2007*

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 28-bis del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «, e per conoscenza alle province, alla Città metropolitana ed alla Regione Piemonte».

Art. 20.

*Modifiche all'art. 31
del regolamento regionale 10/R/2007*

1. Il comma 2 dell'art. 31 del regolamento regionale 10/R/2007 è abrogato.

Art. 21.

*Sostituzione dell'allegato I
del regolamento regionale 10/R/2007*

1. L'allegato I del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente: «Allegato I

Parte A. Caratterizzazione degli effluenti zootecnici e dimensionamento dei contenitori di stoccaggio e trattamento.

Valutazione della quantità di effluente zootecnico prodotta.



Tabella 1 - Quantità di effluente zootecnico prodotta per unità di peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Peso vivo [^] (kg/capo)	Liquame (mc/t pv/anno)	Letame	
			(t/t pv/anno)	(mc/t pv/anno)
SUINI				
RIPRODUZIONE				
Scrofe in gestazione, box multiplo senza corsia esterna di defecazione oppure con corsia esterna coperta	180			
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73		
Pavimento pieno, lavaggio alta pressione		55		
Pavimento parzialmente fessurato ^o		44		
Pavimento parzialmente fessurato ^o e lavaggio solo a fine ciclo		37		
Pavimento totalmente fessurato		37		
Scrofe in gestazione, box multiplo con corsia esterna di defecazione scoperta	180			
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73		
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio alta pressione		55		
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata		73		
Pavimento parzialmente fessurato ^o e corsia esterna fessurata		55		
Pavimento totalmente fessurato		37		
Scrofe in gestazione, in posta singola	180			
Pavimento pieno, lavaggio alta pressione		55		
Pavimento parzialmente fessurato ^o		37		
Pavimento totalmente fessurato		37		
Scrofe in gestazione, in gruppo dinamico	180			
Zona di alimentazione e di riposo entrambe fessurate		37		
Zona di alimentazione fessurata, zona di riposo senza lettiera		44		



Zona di alimentazione fessurata, zona di riposo con lettiera		22	17	23.8
Scrofe in zona parto, in gabbie	180			
Lavaggio ad acqua del pavimento pieno sottostante		73		
Fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure asportazione meccanica, oppure ricircolo		55		
Scrofe in zona parto, in box	180			
Lettieria integrale		0.4	15,4-22	21,8-31.2
Verri, in box	250			
Con lettiera		0.4	15,4-22	21,8-31.2
Senza lettiera		37		
SVEZZAMENTO				
Lattonzoli, box multiplo senza corsia esterna di defecazione	18			
Pavimento pieno, lavaggio alta pressione		73		
Pavimento parzialmente fessurato°		44		
Pavimento parzialmente fessurato°, rimozione con raschiatore o vacuum system		44		
Pavimento parzialmente fessurato°, lavaggio solo a fine ciclo		37		
Pavimento totalmente fessurato		37		
Pavimento totalmente fessurato, rimozione con raschiatore o vacuum system		37		
Lettieria integrale		0.4	15,4-22	21,8-31.2
Lattonzoli 7-30 kg, gabbie sopraelevate	18			
Lavaggio ad acqua del pavimento pieno sottostante		55		
Fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure asportazione meccanica, oppure ricircolo		37		
ACCRESIMENTO E INGRASSO				
Magroncello e scrofetta 31-50 kg	40			
Magrone 51-70 kg	60			
Magrone 71-90 kg	80			
Scrofa da rimonta 51-90 kg	70			
Scrofa da rimonta 91-130 kg	110			
Suino magro da macelleria 31-110 kg	70			
Suino magro da macelleria 91-110 kg	100			
Suino grasso da salumificio 91-160 kg	120			
Suino grasso da salumificio 31-160 kg	90			
Box multiplo senza corsia esterna di defecazione, oppure con corsia esterna coperta				
Pavimento pieno, lavaggio alta pressione		55		
Pavimento parzialmente fessurato°		44		
Pavimento parzialmente fessurato°, rimozione con raschiatore o vacuum system		44		



Pavimento parzialmente fessurato° e lavaggio solo a fine ciclo		37		
Pavimento totalmente fessurato		37		
Pavimento totalmente fessurato, gestione a risparmio idrico*		26		
Box multiplo con corsia esterna di defecazione scoperta				
Pavimento pieno (anche corsia esterna), cassone a ribaltamento		73		
Pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio alta pressione		55		
Pavimento pieno e corsia esterna fessurata		73		
Pavimento parzialmente fessurato° e corsia esterna fessurata		55		
Pavimento totalmente fessurato		37		
Box con lettiera				
Lettiera solo nella corsia esterna di defecazione		6	18	25.2
Lettiera integrale		0.4	15,4-22	21,8-31.2
BOVINI				
Vacche da latte	600			
Bufale da latte	550			
Senza lettiera		33-45		
Stabulazione fissa con lettiera		9	20,9	34.8
Stabulazione libera su lettiera permanente		9	18,4	30,6
Stabulazione libera con lettiera permanente solo in area di riposo		13-26	9-18	15-30
Stabulazione libera su lettiera inclinata		9	22,3	37.1
Stabulazione libera su cuccette con lettiera		13-26	15,8	26.3
Rimonta vacche da latte:				
6 mesi-1 anno	150			
manze	370			
torelli	400			
giovenche	550			
Vacche nutrici, vacche a duplice attitudine	550			
Bovini all'ingrasso:				
6 mesi-1 anno	150			
1-2 anni, femmine	370			
1-2 anni, maschi	400			
Oltre 2 anni, maschi	650			
Tori	850			
Bufali:				
6 mesi-2 anni	200			
Oltre 2 anni	350			
Senza lettiera		26-35		
Stabulazione fissa con lettiera		1.5-5	13-22	17-30
Stabulazione libera con lettiera permanente		1.5-4	10-19	17-31
Stabulazione libera con lettiera permanente solo in area di riposo		13-26	9-18	15-30



Stabulazione libera su cuccette con lettiera		9	12,9	21.5
Stabulazione libera su lettiera inclinata		1.5-4	10-23	17-39
Vitelli (0-6 mesi) in svezzamento	100			
Bufali (0-6 mesi) in svezzamento	90			
Su lettiera		1.5-4	13-22	17-44
Su fessurato		22		
Vitelli a carne bianca	130			
Stabulazione senza lettiera, lavaggio a bassa pressione		91		
Stabulazione senza lettiera, lavaggio ad alta pressione		55		
Stabulazione senza lettiera, senza lavaggio		27		
Stabulazione con lettiera		40	26	50.8
AVICOLI				
Ovaiole e riproduttori	1,8			
gabbie, con predisidratazione (nastri ventilati o ventilazione forzata)		0-0.05	9.5	19
gabbie, con predisidratazione (fossa profonda e tunnel, esterno o interno)		0-0.1	7	17
gabbie, senza predisidratazione		22		
a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale, con predisidratazione (nastri ventilati o ventilazione forzata)		0-0.15	9	18
a terra su lettiera		0-1,7	9	18
sistema ad aviario		0-1,7	9	18
Pollastre	0,7			
gabbie con predisidratazione (nastri ventilati)		0-0.05	9.5	19
gabbie con predisidratazione (fossa profonda e tunnel, esterno o interno)		0-0.1	7	17
gabbie senza predisidratazione		22		
a terra su lettiera		0-1.2	14	18.7
Polli e galletti da carne	1,0			
Anatre e Faraone	1,7			
Capponi	2,0			
A terra su lettiera		0-1.7	8	13
Tacchini maschi	9			
Tacchine femmine	4,5			
A terra su lettiera		0-0.9	4.5	6.2
Struzzi da carne	80			
Struzzi da riproduzione	100			
A terra su lettiera		0-0,9	11	15,1
CUNICOLI				
Coniglie fattrici	7,0			
Altri conigli	1,7			
Gabbie con raschiatore, senza predisidratazione		20		
Gabbie con raschiatore, con predisidratazione			8	13
OVICAPRINI				



Pecore da latte, arieti	55			
Altre pecore, capre, becchi	50			
Giovani	25			
Stabulazione con lettiera		7	15	24.4
Stabulazione senza lettiera		16		
EQUINI				
Cavalli adulti	550			
Puledri < 6 mesi	150			
Asini, muli e bardotti adulti	300			
Asini, muli e bardotti < 6 mesi	100			
Stabulazione con lettiera		5	15	24.4

^ I valori indicati sono riferiti all'unità di peso vivo (t) mediamente presente nel posto-stalla, non al peso vivo prodotto in un anno dal singolo posto-stalla.

° Pavimento parzialmente fessurato: la porzione fessurata è almeno 1,5 metri.

* Gestione a risparmio idrico: la stabulazione viene gestita tramite abbeveratoi a succhiotto, lavaggio solo a fine ciclo, monitoraggio costante dei reflui prodotti tramite contaltri, il cui report annuale viene allegato alla Comunicazione.

I dati in tabella 1 corrispondono a quelli riscontrati con maggiore frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti, appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione, e sono stati adottati a scala nazionale dal decreto ministeriale 7 aprile 2006. La stima relativa alla produzione volumetrica di letame fa riferimento a quantità medie di lettiera utilizzate nella normale pratica gestionale dell'allevamento; poiché per le tipologie di stabulazione dei bovini si riscontrano pratiche gestionali della lettiera estremamente variabili, sono stati adottati i range di valori derivanti dai risultati del progetto di ricerca «Valutazione dell'escrezione azotata degli allevamenti zootecnici - Approfondimenti per il Piemonte» (U.O. Università di Torino, coordinatore prof. Zoccarato). I dati di produzione volumetrica dei reflui dei tacchini derivano invece da valutazioni di dettaglio effettuate dalla Regione Veneto presso un numero significativo di allevamenti, svolte sulla base della documentazione tecnico-produttiva e fiscale per appurare i valori più aderenti alla situazione reale delle aziende. I valori così definiti sono stati aggiornati sulla base del giudizio esperto di tecnici del settore che operano sul territorio regionale, con l'obiettivo di mantenere coerenti i dati tabellari rispetto alle pratiche gestionali adottate nelle aziende.

Qualora ritenga validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli riportati, il legale rappresentante dell'azienda può presentare alla Provincia competente per territorio una relazione tecnica sottoscritta da un professionista che illustri dettagliatamente:

- materiali e metodi utilizzati per la definizione dei valori aziendali relativi all'effluente zootecnico prodotto;
- risultati di studi e ricerche presenti nella letteratura scientifica atti a dimostrare l'affidabilità dei dati riscontrati e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
- programma di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati; la provincia può richiedere l'adozione di appositi sistemi di controllo e la presentazione di un report periodico di monitoraggio.

Qualora la relazione sia ritenuta valida, l'azienda potrà adottare i valori aziendali per la presentazione della comunicazione finché le attività di monitoraggio periodico confermeranno i suddetti valori.


La consistenza zootecnica media viene calcolata come segue: numero di capi presenti x giorni di presenza in azienda/365.

Qualora gli animali siano allevati a cicli, la formula è la seguente:

suini: numero di capi accasati per ciclo x giorni durata del ciclo x numero di cicli annui/365;

avicoli: numero medio di capi accasati per ciclo.

In quest'ultimo caso il peso vivo medio per capo deve essere valutato tenendo conto dei giorni di durata del ciclo e del numero di cicli annui per ciascuna categoria di peso in uscita.



Non sono conteggiate le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici (es. acque della sala di mungitura, impianti di lavaggio uova, ecc); per la valutazione del fabbisogno aziendale di capacità di stoccaggio queste acque aggiuntive devono essere conteggiate, stimandole sulla base della specifica situazione aziendale.

La valutazione delle acque meteoriche convogliate nelle vasche di stoccaggio viene svolta come segue: $mc = \text{superficie che raccoglie le acque piovane (mq)} \times \text{piovosità (mm)} / 2 / 1000$.

Per il Piemonte si può assumere una piovosità media annua pari a 800 mm.

Dimensionamento della platea di stoccaggio degli effluenti palabili.

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili dev'essere funzionale al tipo di materiale stoccato (Tab. 2), all'eventuale presenza di cordoli (Tab. 3) nonché alla durata minima dello stoccaggio prevista. Il calcolo della superficie (in metri quadri) di platea necessaria viene svolto come segue: $\text{superficie (mq)} = \text{volume effluente da stoccare (mc)} / [(\text{altezza media del cordolo (m)} \times \text{fattore cubatura}) + \text{coefficiente di impilabilità}] \times \text{capacità minima di stoccaggio (gg)} / 365$.

Tab. 2. Coefficienti di impilabilità dei materiali palabili.

Materiale palabile	Coefficiente di impilabilità
letame	2
lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli	2
deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione	2,5
frazioni palabili risultanti da separazione meccanica di liquami e digestati	1,5
letami e/o materiali assimilati sottoposti a processi di compostaggio	1,5
fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami	1
materiali palabili aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%	3,5



Tab. 3. Fattori di cubatura da applicarsi in funzione delle caratteristiche della platea.

Caratteristiche della platea	Fattore di cubatura
nessun cordolo	0
1 cordolo	0,33
2 cordoli	0,66
più di 2 cordoli	1

Per le lettiere permanenti, il calcolo del volume stoccato fa riferimento alle seguenti altezze massime della lettiera:

- per i bovini, in funzione della permanenza della lettiera in stalla: 0,20 per 30 gg., 0,40 per 60 gg., 0,60 per 90 gg.
- 0,15 m per gli avicoli,
- 0,30 m per le altre specie.

Parte B. Valutazione della quantità di azoto al campo prodotto

Tabella 4 - Valori di azoto al campo per anno (al netto delle perdite), per categoria animale e tipologia di stabulazione

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)		
	Totale kg/ t pv anno	Nel liquame kg/ t pv anno	Nel letame kg/ t pv anno
SUINI			
Scrofe	101		
senza lettiera		101	
con lettiera integrale			101
con lettiera solo in area di riposo		57	44
Suini in accrescimento e ingrasso	110		
senza lettiera		110	
con lettiera integrale			110
con lettiera solo nella corsia esterna di defecazione		28	44
BOVINI			
Vacche da latte in produzione	138		
senza lettiera		138	
fissa con lettiera		39	99
libera con lettiera permanente		62	76
libera con lettiera permanente solo in zona di riposo		53	85
libera con lettiera inclinata		39	99
libera a cuccette con lettiera		53	85
Manze e giovenche di razze da latte	120		
senza lettiera		120	
fissa con lettiera		26	94
libera con lettiera permanente		17	103
libera con lettiera permanente solo in zona di riposo		61	59



libera con lettiera inclinata		17	103
Bufale da latte	95		
senza lettiera		95	
fissa con lettiera		27	68
libera con lettiera permanente		43	52
libera con lettiera permanente solo in zona di riposo		36	59
libera con lettiera inclinata		27	68
libera a cuccette con lettiera		36	59
Vacche nutrici	73		
senza lettiera		73	
fissa con lettiera		20	53
libera con lettiera permanente		32	41
libera con lettiera permanente solo in zona di riposo		32	41
libera con lettiera inclinata		20	53
libera a cuccette con lettiera		28	45
Vitelli e bufali in svezzamento	84		
su fessurato		84	
su lettiera		18	66
Altri bovini, altri bufali	84		
senza lettiera		84	
fissa con lettiera		18	66
libera con lettiera permanente		12	72
libera con lettiera permanente solo in zona di riposo		43	41
libera con lettiera inclinata		12	72
Vitelli a carne bianca	67		
su fessurato		67	
su lettiera		12	55
AVICOLI			
Ovaiole e riproduttori	230		
in gabbia, senza essiccazione		230	
in gabbia, con essiccazione			230
a terra con lettiera			230
a terra su fessurato, con essiccazione			230
sistema ad aviario			230
Pollastre	288		
in gabbia, senza essiccazione		288	
in gabbia, con essiccazione			288
a terra con lettiera			288
Polli da carne, capponi e galletti da carne	250		
a terra con lettiera			250
Tacchini, oche	118		
a terra con lettiera			118
Faraone, anatre	240		
a terra con lettiera			240
Struzzi riproduttori	120		
a terra con lettiera			120
Altri struzzi	90		



a terra con lettiera			90
CUNICOLI	143		
In gabbia, senza essiccazione		143	
In gabbia, con essiccazione			143
OVICAPRINI	99		
con lettiera		44	55
su fessurato		99	
EQUINI	69		
con lettiera		21	48

I dati in Tabella 4 corrispondono a quelli riscontrati in numerosi allevamenti appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione, nell'ambito del Progetto interregionale di ricerca "Bilancio dell'azoto negli allevamenti" (Legge 23 /12/1999, n. 499, art. 2) i cui risultati sono dettagliati nell'Allegato A del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006. I valori così definiti sono stati aggiornati sulla base del giudizio esperto di tecnici del settore che operano sul territorio regionale, con l'obiettivo di mantenere coerenti i dati tabellari rispetto alle pratiche gestionali adottate nelle aziende.

Parte C. Valutazione dell'effetto dei trattamenti sulla composizione e la forma fisica dei liquami suini e bovini

Tabella 3 - Perdite di azoto volatile in percentuale dell'azoto totale escreto e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suini e bovini.

Linea di trattamento	Perdita di azoto volatile*	Ripartizione dell'azoto		Ripartizione del volume	
		nella frazione solida	nella frazione liquida	nella frazione solida	nella frazione liquida
	%	%	%	%	%
Trattamento di liquami suini					
Stoccaggio a 120-180 gg del liquame tal quale	0	0	100	0	100
Separazione delle frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio					
Efficienza media	0	6	94	4	96
Efficienza massima	4	13	87	5	95
Separazione delle frazioni solide grossolane (vagliatura) + ossigenazione + stoccaggio					
Efficienza media	19	7	93	4	96
Efficienza massima	28	17	83	5	95
Separazione delle frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + stoccaggio					
Efficienza media	0	30	70	15	85
Efficienza massima	14	30	70	20	80



Separazione delle frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + ossigenazione del chiarificato + stoccaggio					
Efficienza media	19	37	63	15	85
Efficienza massima	25	34	66	20	80
Separazione delle frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi del chiarificato + stoccaggio					
Efficienza media	60	75	25	18	82
Efficienza massima	68	65	35	23	77
Trattamento di liquami bovini					
Stoccaggio a 120-180 gg del liquame tal quale	0	0	100	0	100
Separazione delle frazioni solide grossolane (separatore cilindrico rotante) + stoccaggio					
Efficienza media	0	30	70	24	76
Efficienza massima	4	35	65	32	68
Separazione delle frazioni solide grossolane (separatore cilindrico rotante) + ossigenazione + stoccaggio					
Efficienza media	19	37	63	24	76
Efficienza massima	28	46	54	32	68
Separazione delle frazioni solide (separatore a compressione elicoidale) + stoccaggio					
Efficienza media	0	20	80	14	86
Efficienza massima	4	25	75	20	80
Separazione delle frazioni solide (separatore a compressione elicoidale) + ossigenazione del chiarificato + stoccaggio					
Efficienza media	19	25	75	14	86
Efficienza massima	28	33	67	20	80
Separazione delle frazioni solide (centrifuga) + stoccaggio					
Efficienza media	0	30	70	20	80
Efficienza massima	14	30	70	25	75
Separazione delle frazioni solide (centrifuga) + ossigenazione del chiarificato + stoccaggio					
Efficienza media	19	37	63	20	80
Efficienza massima	25	34	66	25	75

* rispetto ai valori di tabella 2.



Parte D. Modalità di aggiornamento periodico dei dati.

In considerazione dell'esigenza di prevedere forme di semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura, anche tramite l'integrazione con le informazioni già presenti nel SIAP (Sistema informativo agricolo piemontese), nonché di mantenere coerenti nel tempo i dati tabellari rispetto all'evoluzione tecnologica e gestionale nelle aziende e all'incremento delle conoscenze scientifiche in campo agro-ambientale, le tabelle di cui al presente allegato, in considerazione del loro contenuto essenzialmente tecnico, possono essere oggetto di periodico adeguamento con determinazione del dirigente del competente settore in materia di agricoltura, d'intesa con la Direzione competente in materia di ambiente.».

Art. 22.

*Modifiche all'allegato II
del regolamento regionale 10/R/2007*

1. La Parte A-bis (Contenuti della comunicazione di utilizzo agronomico del digestato) dell'allegato II del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente: «Parte A-bis (Contenuti della comunicazione di utilizzo agronomico del digestato). — 1. L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto e ne effettua l'utilizzo agronomico in proprio è tenuta a presentare la comunicazione di cui all'art. 3 del regolamento 10/R/2007 fornendo almeno le seguenti informazioni:

a) titolo autorizzativo e localizzazione dell'impianto, compresi i fabbricati che lo compongono, ed identificazione dell'impresa che lo gestisce, compreso l'elenco dei soci quando il soggetto è collettivo;

b) elenco dei terreni su cui svolge l'utilizzo agronomico;

c) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto (agro-zootecnico, agro-industriale), specificandone il quantitativo annuo, la forma fisica (palabile, non palabile), il tenore di azoto e degli altri parametri analitici di cui all'allegato VI-bis, punto 2;

d) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificandone il quantitativo annuo, il tenore di azoto e l'origine; nel caso del digestato agro-industriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso all'impianto rispettano i requisiti indicati all'allegato VI-bis, punto 2;

e) elenco dei soggetti terzi a cui viene ceduto digestato.

2. L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto senza effettuarne in proprio l'utilizzo agronomico è tenuta a presentare la comunicazione di cui all'art. 3 del regolamento 10/R/2007 fornendo gli elementi di cui al punto 1, lettere a), c), d) ed e).

3. L'impresa che effettua l'utilizzo agronomico di digestato considerato sottoprodotto proveniente da altra impresa produttrice è tenuta ai soli adempimenti previsti dal presente regolamento per gli effluenti zootecnici, qualora il digestato che essa ritira contenga azoto zootecnico per un quantitativo annuo superiore alle soglie di esonero previste.».

2. La Parte B (Redazione del Piano di utilizzazione agronomica) dell'allegato II del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente: «Parte B (Redazione del Piano di utilizzazione agronomica). — Il Piano di utilizzazione agronomica è uno strumento che raccoglie le informazioni utili a dimostrare l'equilibrio tra:

1) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture;

2) l'apporto di azoto alle colture, proveniente dall'ambiente e dalla fertilizzazione.

Tale equilibrio viene verificato tramite l'elaborazione di diverse metodologie di bilancio, in funzione della tipologia delle aziende tenute alla sua redazione (art. 4 del regolamento 10R/2007) e del tipo di indicatore ricercato.

Si illustra qui la metodologia di calcolo per la redazione del Piano di utilizzazione agronomica, sia nella forma completa (PUA) che semplificata (PUAS).

Le indicazioni tecniche operative per l'utilizzo dell'applicativo informatico, nonché tutte le tabelle di riferimento, sono fornite con determinazione del dirigente del competente Settore della Dir. Agricoltura, in accordo con quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale del 12 ottobre 2009, n. 30-12335.

Redazione del Piano di utilizzazione agronomica in forma completa (PUA).

Il Piano di utilizzazione agronomica in forma completa (PUA) elabora due diverse metodologie di bilancio: la prima si basa sull'equazione (1), e pone a confronto il fabbisogno prevedibile di azoto per la nutrizione delle colture con l'azoto fornito dall'agro-ambiente e dalla fertilizzazione. La seconda metodologia si basa sull'equazione (2), e pone a confronto l'azoto allontanato dall'azienda e l'azoto apportato in campo, trascurando i flussi interni al sistema suolo/pianta.

L'equazione di bilancio a scala aziendale permette di verificare il raggiungimento degli obiettivi richiesti all'azienda per il buon utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento; con l'equazione di bilancio a scala colturale, pur non esistendo per l'azienda un obiettivo da soddisfare, si fornisce uno strumento tecnico di maggior dettaglio che permette l'eventuale affinamento delle valutazioni agronomiche, sulla base della fornitura di azoto dall'agro-ambiente (suolo, residui colturali, ecc), come previsto anche dall'allegato II del decreto ministeriale 7 aprile 2006.



Il surplus di bilancio a scala colturale viene calcolato come segue:

$$S = Nc + Mso + An + Bfx + (kc \times Fc) + (ko \times Fo) - (Y \times B) \quad (1)$$

dove:

- S è il surplus di bilancio.
- Nc è l'azoto che si rende disponibile alla rottura dei prati poliennali con leguminose, oppure che si immobilizza con l'interramento a fine ciclo dei residui colturali.
- Mso rappresenta l'azoto che si rende disponibile dai processi di mineralizzazione della sostanza organica del suolo.
- An rappresenta la fornitura di azoto tramite le deposizioni secche e umide dall'atmosfera.
- Bfx è l'azotofissazione delle specie leguminose, sia in coltura mista (prati polifiti) che in purezza (medica, soia, fagiolo, ecc).
- Fc è l'apporto di azoto con i concimi minerali.
- Fo è l'apporto di azoto con i reflui zootecnici ed altri materiali organici.
- ko è il coefficiente che stima la quota efficiente di Fo; è funzione della tipologia di coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione, nonché del tipo di effluente.
- Y è la produzione della coltura.
- B è il tenore di azoto del prodotto raccolto.

Il surplus di bilancio a scala aziendale viene calcolato come segue:

$$S = An + Bfx + Fc + Fo_conduz - (Y \times B) - Fo_asserv \quad (2)$$

dove:

- S, An, Bfx, Fc, Y e B sono già stati descritti, e sono relativi alle sole superfici in conduzione.
- Fo_conduz è l'azoto apportato con i reflui zootecnici ed altri materiali organici sulle superfici in conduzione.
- Fo_asserv è l'azoto apportato con i reflui zootecnici ed altri materiali organici sulle superfici in asservimento.



Redazione del Piano di utilizzazione agronomica in forma semplificata (PUAS).

La metodologia di calcolo del Piano di utilizzazione agronomica in forma semplificata (PUAS) è la medesima del PUA, ma la voce di bilancio Nc viene trascurata, ed il coefficiente ko è fisso, pari al valore di efficienza media.

Indici finali del Piano di utilizzazione agronomica.

Il Piano di utilizzazione agronomica completo (PUA) si intende verificato quando:

1. il coefficiente di efficienza aziendale, calcolato come media ponderata degli apporti di effluente zootecnico nell'anno solare sulle superfici in conduzione, è almeno pari al 55%.

2. il surplus di bilancio a scala aziendale non eccede i 97 kg/ha per i terreni in ZVN, e i 173 kg/ha per i terreni fuori ZVN.

Il Piano di utilizzazione agronomica semplificato (PUAS) si intende verificato quando: il surplus di bilancio a scala aziendale non eccede i 97 kg/ha per i terreni in ZVN, e i 173 kg/ha per i terreni fuori ZVN.».

Art. 23.

Sostituzione dell'allegato III del regolamento regionale 10/R/2007

1. L'allegato III del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dalla seguente: «Allegato III (*Registrazione delle fertilizzazioni e documenti di trasporto*).

Parte A - Registrazione delle fertilizzazioni.

Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione agronomica e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa che semplificata, devono registrare le operazioni di fertilizzazione, sia organiche che minerali, e conservare il relativo registro per un minimo di tre anni. La registrazione delle operazioni di fertilizzazione organica deve riguardare sia i terreni condotti che quelli asserviti.

Le registrazioni devono essere effettuate entro sette giorni dalla data dell'operazione di fertilizzazione; il relativo registro, anche solo in modalità digitale, deve essere conservato in azienda per almeno tre anni e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Le aziende ricadenti in ZVN, diverse da quelle suindicate, che dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono anch'esse tenute alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni di fertilizzazione di cui sopra. In alternativa al registro delle fertilizzazioni, tali aziende possono conservare la documentazione giustificativa relativa all'acquisto di concimi azotati, purché se ne possa desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata.

Parte B - Documenti di trasporto.

Al fine di una corretta movimentazione degli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue, il trasporto degli stessi tramite la rete viaria pubblica (autostrade, superstrade, strade statali, provinciali, comunali)¹ può avvenire solo in presenza della seguente documentazione di accompagnamento:

Trasporto all'interno della medesima impresa.

Per le imprese tenute alla comunicazione, il trasporto all'interno della medesima impresa, su terreni condotti o asserviti, o tra centri aziendali della medesima impresa, indipendentemente dal soggetto che lo effettua (impresa stessa o soggetto terzo), richiede la sola copia della comunicazione aziendale.

Trasporto da un'impresa ad un'altra impresa.

Il trasporto da un'impresa agricola e/o di trattamento (cedente) verso un'altra impresa agricola e/o di trattamento (acquirente), indipendentemente dal soggetto che lo effettua (impresa cedente/acquirente o soggetto terzo), richiede la presenza di un documento di accompagnamento che contenga almeno i seguenti elementi:

1. estremi identificativi dell'impresa da cui si origina il materiale trasportato;

2. natura e quantità del materiale trasportato;

3. gli estremi identificativi dell'azienda destinataria;

4. gli estremi identificativi del trasportatore e del mezzo di trasporto;

5. la data di uscita del materiale trasportato.

Il documento di accompagnamento deve essere compilato prima del trasporto. La compilazione è a cura dell'impresa cedente, fatti salvi diversi accordi assunti tra le parti. Copia del documento va conservata presso l'impresa cedente, l'impresa acquirente e l'impresa trasportatrice, e tenuta a disposizione per eventuali controlli. Il documento di accompagnamento può essere sostituito dal documento di trasporto o da documentazione valida ai fini fiscali, purché contenga le informazioni sopra indicate. Nel caso siano effettuati più trasporti verso una medesima impresa acquirente, il documento di accompagnamento può essere unico, qualora contenga le informazioni relative alla natura e alla quantità di materiale trasportato per ciascun trasporto effettuato.

¹ Non costituisce trasporto sulla rete viaria pubblica il semplice attraversamento della medesima.».


Art. 24.

Sostituzione dell'allegato V del regolamento regionale 10/R/2007

1. L'allegato V del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dalla seguente: «Allegato V (*Criteri e vincoli generali per l'utilizzazione agronomica*). — Allo scopo di ridurre i fenomeni di perdita d'azoto per lisciviazione ed ottimizzare l'efficienza della concimazione, la distribuzione dell'azoto deve avvenire nelle fasi di maggior necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più somministrazioni.

Fatta eccezione per l'uso agronomico di effluenti zootecnici, digestati, acque reflue e ammendanti organici, le concimazioni minerali azotate sono consentite soltanto in presenza della coltura o al momento della semina, ad eccezione dei seguenti casi di presemina:

1. su colture annuali a ciclo primaverile-estivo, limitando al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;



2. con impiego di concimi contenenti più elementi nutritivi.

Nei casi 1 e 2, la somministrazione di N in presemina non può essere superiore a 30 chilogrammi per ettaro.

Fatte salve le norme più restrittive indicate dal presente regolamento per le singole colture, non sono ammessi apporti di concimi minerali in un'unica soluzione superiori ai 100 chilogrammi per ettaro di N per le colture erbacee ed orticole ed ai 60 chilogrammi per ettaro per le colture arboree.


L'apporto di azoto efficiente proveniente dalla fertilizzazione non deve superare i quantitativi di cui alla tabella 1. Nel caso in cui la coltura praticata non sia compresa nella suddetta tabella, deve essere adottato il limite che si applica alla categoria principale cui la coltura appartiene. Nel caso di doppia coltura, restano validi i singoli limiti per coltura. Le autorità competenti, per motivate ragioni di tutela ambientale, possono stabilire limiti inferiori per una specifica area, purché ciò sia giustificato nel Piano di Tutela delle acque e/o nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (articoli 121 e 117 del decreto legislativo n. 152/2006), oltreché correlato alle misure generali e specifiche di conservazione previste per i siti della Rete Natura 2000. Al di là degli apporti per singola coltura, resta valido il vincolo di apportare N zootecnico per un massimo 170 kg/ha di sui terreni ricadenti in ZVN, 340 kg/ha sui terreni esterni alle ZVN; tali soglie sono medie, da verificarsi a scala di ciascuna UTE.

Tabella 1 - Valori massimi di azoto efficiente da apportare alle colture con la fertilizzazione per conseguire la resa media indicata. Il fattore correttivo indica l'ulteriore quota di azoto efficiente applicabile per ogni unità di produzione che superi la resa media.

Coltura	Apporto massimo kg N/ha	Resa t/ha	Fattore correttivo kg N/t	note
<i>Erbacee di pieno campo</i>				
Frumento tenero	180	6,5	gran	1
Frumento duro e grani di forza	190	6,0	gran	1
Orzo	150	6,0	gran	1
Avena	110	4,5	gran	1
Segale	120	4,5	gran	1
Triticale	150	6,0	gran	1
Riso	160	7,0	gran	
Mais irriguo da granella	280	13,0	gran	2
Mais non irriguo da granella	210	10,4	gran	2
Mais irriguo da insilato	280	23,0	ss	2
Mais non irriguo da insilato	210	18,4	ss	2
Sorgo da granella	220	7,5	gran	3
Sorgo da insilato	220	16,0	ss	3
Erbaio invernale di loiessa	120	7,0	ss	
Erbaio estivo di panico	110	7,0	ss	
Prati avvicendati o permanenti	300	13,0	ss	4
Prati avvicendati di sole leguminose	170			5
Leguminose da granella (pisello, soia)	30			5, 2



Colza	150	4,0	gran	30	6
Girasole	120	3,5	gran	27	6
Barbabietola da zucchero	160	60,0	tq	2	6
Tabacco	200	4,4	tq	36	
Patata	190	48,0	tq	3,2	6, 7
Pomodoro	180	80,0	tq	1,8	6, 7
Arboree					
Actinidia	150	25	tq		
Albicocco	135	13	tq		
Ciliegio	120	9	tq		
Melo	120	35	tq		
Nocciolo	100	2	tq		
Noce	120	4	tq		
Pero	120	30	tq		
Pesco	175	25	tq		
Susino	120	20	tq		
Vite su suolo lavorato	70	9	tq		
Vite alta produzione	100	18	tq		
Pioppo	120	20	ss		
Pioppo da biomassa	130	15	ss		
Orticole					8
Aglione	170	9	tq		
Aromatiche ed officinali	20				
Asparago verde	210	7	tq		
Basilico	110	20	tq		
Bietola da coste	190	35	tq		
Biet. Rosse	90	40	tq		
Bietola da foglie	280	25	tq		
Broccolo	180	20	tq		
Cavolo cappuccio	250	27	tq		
Carota	195	55	tq		
Cavolfiore	225	35	tq		
Cavolo verza	165	30	tq		
Cece	80	3	tq		
Cetriolo	225	25	tq		
Cicoria	210	32	tq		
Cipolla	160	35	tq		
Cocomero	130	60	tq		
Endivie	130	35	tq		
Fagiolino da industria	70	9	tq		
Fagiolino da mercato fresco	50	9	tq		
Fagiolo	70	4	tq		
Finocchio	240	38	tq		
Fragola	160	35	tq		
Lattuga	130	30	tq		
Mais dolce	170	16	tq		
Melanzana	175	70	tq		
Melone	140	35	tq		
Peperone	200	50	tq		
Porro	126	35	tq		
Prezzemolo	100	20	tq		



Radicchio Chioggia	161	35	tq
Radicchio	190	20	tq
Ravanello	80	30	tq
Ravanello da seme	160	n.d.	tq
Scalognò	120	8	tq
Sedano	250	80	tq
Spinacio da industria	190	20	tq
Spinacio da mercato fresco	125	13	tq
Verza	150	35	tq
Verza da industria	150	35	tq
Verza da seme	160	n.d.	tq
Zucca	210	40	tq
Zucchini da industria	190	50	tq
Zucchini da mercato fresco	190	50	tq

LEGENDA

ss= sostanza secca; gran= granella all'umidità commerciale; tq= tal quale

NOTE

- 1) I valori sono validi sia per i cereali trebbiati, sia raccolti come erbaio dopo la maturazione latteocerosa.
- 2) Ridurre N efficiente e resa del 20% in caso di semina tardiva dopo erbaio invernale. Il fattore correttivo non cambia.
- 3) Ridurre N efficiente e resa del 45% in caso di semina dopo la raccolta di un cereale vernino. Il fattore correttivo non cambia.
- 4) Ridurre N efficiente e resa del 30% se il prato non è irrigato, in aree con piovosità annuale inferiore a 1000 mm. Il fattore correttivo non cambia.
- 5) La fertilizzazione è ammessa solo alla preparazione del terreno per la semina o alla semina, fatto salvo il caso dell'erba medica dal secondo anno in poi, per cui la fertilizzazione è ammessa anche in copertura.
- 6) Dopo la raccolta i residui colturali rimangono in campo.
- 7) Classificabili anche come colture orticole.
- 8) Nel caso di più cicli di colture orticole sul medesimo terreno nello stesso anno, la somma dei fabbisogni di N efficiente delle diverse colture non può comunque superare i 340 kg/ha (450 kg/ha per colture in serra o sotto tunnel).
- 9) In caso di mancato attecchimento del rizobio è ammesso un apporto di azoto efficiente fino a 100 KgN/ha. L'impiego di ammendanti in presemina è ammesso, ma l'apporto di macroelementi deve essere contabilizzato in un piano di fertilizzazione eseguito secondo le modalità previste dalla Produzione Integrata o dalle Linee Guida Nazionali SQNPI.



I quantitativi di azoto di cui alla tabella 1 sono espressi come azoto efficiente. Ai fini del calcolo dell'azoto efficiente deve essere considerata pari a 1 l'efficienza dell'azoto distribuito con i concimi minerali; riguardo agli effluenti di allevamento, alle acque reflue e ai digestati, essa dipende dal tipo di materiale, dall'epoca di distribuzione, dal tipo di suolo e dai quantitativi applicati, così come valutati all'allegato II e VI-bis.

I limiti di tabella 1 devono essere ridotti nei seguenti casi:

coltura che segue l'aratura di un prato avvicendato di almeno tre anni = - 40 kg N/ha;

coltura che segue l'aratura di un medicaio di almeno tre anni = - 60 kg N/ha.

I limiti di tabella 1 possono essere superati qualora l'azienda giustifichi e dimostri nel PUA, sulla base di opportuna documentazione (fatture di vendita o analoga documentazione), che il livello produttivo raggiunto negli ultimi tre anni supera quello medio tabellare; in tal caso è possibile applicare il fattore correttivo riportato per coltura.».

Art. 25.

Sostituzione dell'allegato VI del regolamento regionale 10/R/2007

1. L'allegato VI del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dalla seguente: «Allegato VI (*Strategie di gestione degli effluenti zootecnici*).

Parte A - Trattamenti aziendali di effluenti zootecnici, digestati e acque reflue e gestione aziendale o interaziendale dei prodotti di risulta.

In aree in cui è necessario riequilibrare il rapporto tra carico di nutrienti e suolo disponibile per lo spandimento degli effluenti zootecnici, digestati e acque reflue si può ottenere un'efficace riduzione del carico attraverso tecniche di trattamento degli effluenti che ne favoriscano l'utilizzo agronomico (separazione solido/liquido, digestione anaerobica, compostaggio); l'adozione di trattamenti presso la singola azienda può essere utilmente integrata da forme di gestione consortile dei materiali trattati e delle frazioni risultanti dai trattamenti, garantendo, inoltre, l'uso agronomico al di fuori dell'area di produzione. In alternativa ad un diretto uso agronomico di tali matrici, può esserne effettuata la valorizzazione come ammendanti organici e la loro immissione sul mercato dei fertilizzanti.

La costituzione di consorzi o altre forme di cooperazione interaziendale di cui all'art. 29, comma 1 è finalizzata a rendere possibili il trattamento di effluenti zootecnici, digestati e acque reflue nelle singole aziende con mezzi propri o di proprietà del consorzio e la gestione dei prodotti di risulta a cura di un apposito servizio facente capo al consorzio stesso.

Si riportano di seguito alcune linee di gestione che possono essere adottate in tale ambito:

1) separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza, quali ad esempio i sistemi a centrifuga, da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee aziendali, ritiro del compost da parte della struttura interaziendale, trasporto del compost verso aree agricole di utilizzo, poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; utilizzo in ambito aziendale della frazione chiarificata, alleggerita dei nutrienti, a fini agronomici;


2) separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza, quali ad esempio i sistemi a centrifuga, da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee gestite dalla struttura interaziendale, commercializzazione del compost oppure trasporto del medesimo verso aree agricole di utilizzo, poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; utilizzo in ambito aziendale della frazione chiarificata, alleggerita dei nutrienti, a fini agronomici;

3) separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza, quali ad esempio i sistemi a centrifuga, da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee aziendali, ritiro del compost da parte della struttura interaziendale, trasporto del compost verso aree agricole di utilizzo, poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; depurazione in ambito aziendale della frazione chiarificata, alleggerita dei nutrienti, e scarico della medesima in pubblica fognatura per il trattamento finale in depuratore di acque reflue urbane;

4) separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza, quali ad esempio i sistemi a centrifuga, da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee aziendali, ritiro del compost da parte del centro interaziendale, trasporto del compost verso aree agricole di utilizzo poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; depurazione della frazione chiarificata in centro interaziendale;

5) separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (es. flottatori) da effettuarsi in ambito aziendale; digestione anaerobica del fango addensato con recupero di biogas in un centro interaziendale; depurazione in ambito aziendale della frazione chiarificata e scarico della medesima in pubblica fognatura per il trattamento finale in depuratore di acque reflue urbane e/o utilizzo fertirriguo sul suolo aziendale di superficie ridotta.

L'utilizzo di sistemi di separazione solido/liquido tramite dispositivi a minore efficienza di separazione è anche compatibile con le linee di gestione sopra riportate, in particolare nel caso di allevamenti di dimensioni più contenute e quando l'adozione di tali dispositivi sia effettuata in forma associata, tramite contoterzismo, e venga integrata con altre modalità di gestione degli effluenti.



Le tipologie di trattamento su menzionate ed altre possibili combinazioni di azioni aziendali ed interaziendali tra di loro integrate sono di raccomandata applicazione in zone non vulnerabili, al fine di una tutela preventiva delle acque superficiali e sotterranee e sono rese obbligatorie nelle zone vulnerabili, nei casi previsti all'art. 29, in sinergia con i trattamenti consortili trattati nella successiva parte B.

Parte B - Trattamenti consortili di effluenti zootecnici e acque reflue.

Gli impianti interaziendali con utilizzo agronomico dei effluenti zootecnici e acque reflue trattati prevedono in testa la digestione anaerobica per sfruttare al meglio il potenziale energetico dei liquami, in particolare tramite la produzione di biogas; a tale proposito è però necessario evidenziare come la digestione anaerobica permetta il recupero di energia rinnovabile, la stabilizzazione e la deodorizzazione dei liquami, ma non la riduzione dei nutrienti.

Dopo la digestione anaerobica i materiali di risulta vengono sottoposti a separazione solido/liquido: la frazione solida viene stoccata e poi avviata, previo eventuale compostaggio, ad utilizzo agronomico; la frazione liquida può essere sottoposta a trattamento, allo scopo di recuperare l'azoto in essa presente sotto forma di fertilizzante o per eliminarlo in forma gassosa non impattante per l'ambiente; la parte liquida restante può essere destinata, dopo stoccaggio di alcuni mesi, alla fertirrigazione su suolo agricolo. Il suolo per l'utilizzo agronomico sia della frazione solida che liquida può essere messo a disposizione sia dagli allevatori che consegnano il liquame all'impianto che da altri agricoltori.

Oltre alla riduzione dell'eccedenza di nitrati ed alla produzione di ammendante compostato ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, il ricorso ai sopra citati sistemi integrati anaerobici/aerobici comporta ulteriori vantaggi:

si migliora nettamente il bilancio energetico dell'impianto, in quanto nella fase anaerobica si ha in genere la produzione di un surplus di energia rispetto al fabbisogno dell'intero impianto;

si possono controllare meglio e con costi minori i problemi olfattivi; le fasi maggiormente odorigene sono gestite in reattore chiuso e le «arie esauste» sono rappresentate dal biogas (utilizzato e non immesso in atmosfera);

si ha un minor impegno di superficie a parità di materiale trattato, pur tenendo conto delle superfici necessarie per il post-compostaggio aerobico, grazie alla maggior compattezza dell'impiantistica anaerobica;

si riduce l'emissione di CO₂ in atmosfera da un minimo del 25% sino al 67% (nel caso di completo utilizzo dell'energia termica prodotta in cogenerazione), coerentemente con le esigenze ambientali di contenimento dell'emissione dei gas ad effetto serra.

Coerentemente con i principi di trattamento, valorizzazione e riduzione del carico zootecnico sopra esposti, potranno essere valutati altri sistemi innovativi di tratta-

mento e produzione di energia, quali quelli connessi alla gestione delle biomasse derivanti dagli effluenti del settore avicolo.».

Art. 26.

Sostituzione dell'allegato VI-bis del regolamento regionale 10/R/2007

1. L'allegato VI-bis del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dalla seguente: «Allegato VI-bis (Utilizzo agronomico del digestato). — 1. Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto.

Ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006, il digestato disciplinato dal presente regolamento è un sottoprodotto e non un rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il digestato è originato da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze di cui alla tabella 1, da soli o in miscela tra loro;

b) è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi secondo le modalità indicate nel presente allegato. In caso di utilizzo agronomico da parte di un'azienda diversa da quella di produzione o diversa da quella ad essa consorziata od associata, la certezza dell'utilizzo può desumersi dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui all'art. 3, quando dovuta. In ogni caso il corretto utilizzo agronomico deve essere desunto da un bilancio azotato semplificato apporti-asporti calcolato sulla base delle colture presenti nei terreni di cui nell'anno di istruttoria si ha la disponibilità d'uso, in proprio o presso i soggetti terzi con cui esistono rapporti contrattuali per l'utilizzo in campo;

c) il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Rientrano nella normale pratica industriale tutte le operazioni di trattamento finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di cui alla tabella 3;

d) il digestato soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 del presente allegato, nonché le norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale comunque applicabili.

Il rispetto delle condizioni sopra elencate è illustrato in una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che gestisce l'impianto di digestione anaerobica.




Tabella 1. Materiali e sostanze per l'alimentazione di impianti di digestione anaerobica

- a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. 152/2006;
- b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
- c) effluenti di allevamento, come definiti dal presente regolamento;
- d) acque reflue, come definite dal presente regolamento;
- e) residui dell'attività agroalimentare, come indicati nella tabella 2, a condizione che non contengano sostanze pericolose, conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 574/1996;
- g) sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009, al regolamento di implementazione (UE) n. 142/2011 nonché alle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;
- h) materiale agricolo e forestale di cui alla tabella 1B dell'Allegato 1 del d.m. 6/7/2012.

Tabella 2. Residui dell'attività agroalimentare utilizzabili per la produzione del digestato agroindustriale

- a) Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette, bacche fuori misura, ecc.);
- b) Sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione);
- c) Sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- d) Sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);
- e) Sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);
- f) Sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc...);
- g) Sottoprodotti della lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc...);
- h) Sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.);
- i) Sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.);


Tabella 3. Definizione delle modalità di trattamento del digestato

“disidratazione”: il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione.

“sedimentazione”: l'operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche.

“chiarificazione”: il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione.

“centrifugazione”: il trattamento di separazione solido liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi mediante l'impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature.



“essiccazione”: il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l’impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico.

“separazione solido-liquido”: l’operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti.

“strippaggio”: processo di rimozione dell’azoto, che agendo sulla temperatura, sull’agitazione meccanica e/o sul PH, produce una volatilizzazione dell’ammoniaca che viene poi fissata come sale d’ammonio in una torre di lavaggio (scrubber).

“nitrificazione-denitrificazione”: trattamento biologico per la rimozione dell’azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell’impianto.

“fitodepurazione”: sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L’asportazione dell’azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione.

2. Requisiti del digestato agrozootecnico e agroindustriale

2.1. Requisiti del digestato agro-zootecnico.

Parametro	Valore	Unità di misura
Sostanza organica	≥ 20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	$\geq 0,4$	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	$\geq 1,5$	% in peso di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *

*n = numero di campioni da esaminare; c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m; m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M.

La verifica analitica deve essere effettuata almeno una volta nell’anno solare; copia dei referti deve essere allegata alla Comunicazione, mentre l’originale va conservato in azienda per almeno 3 anni. Le caratteristiche analitiche del materiale devono essere fornite agli eventuali soggetti terzi che ritirano il digestato.

2.2. Requisiti del digestato agro-industriale.

Parametro	Valore	Unità di misura
Sostanza organica	≥ 20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	$\geq 0,4$	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	$\geq 1,5$	% in peso di sostanza secca
Piombo totale	≤ 140	mg/kg di sostanza secca
Cadmio totale	$\leq 1,5$	mg/kg di sostanza secca
Nichel totale	≤ 100	mg/kg di sostanza secca
Zinco totale	≤ 600	mg/kg di sostanza secca
Rame totale	≤ 230	mg/kg di sostanza secca
Mercurio totale	$\leq 1,5$	mg/kg di sostanza secca



Cromo esavalente totale	$\leq 0,5$	mg/kg di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *

*n = numero di campioni da esaminare; c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m; m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M.

La verifica analitica deve essere effettuata almeno una volta nell'anno solare; copia dei referti deve essere allegata alla comunicazione, mentre l'originale va conservato in azienda per almeno tre anni. Le caratteristiche analitiche del materiale devono essere fornite agli eventuali soggetti terzi che ritirano il digestato.

2.2.1 Ulteriori condizioni relative al digestato agro-industriale.

L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui alle lettere d), e), f) e g) della tabella 1, in ingresso all'impianto di digestione anaerobica:

a) provengono dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata pluriennale;

b) sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;

c) è certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica;

d) possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

e) non sono materiali o sostanze pericolosi o inquinanti.

3. Adempimenti del produttore e dell'utilizzatore per la fase di utilizzo agronomico del digestato qualificato sottoprodotto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 con riguardo alla comunicazione di utilizzo agronomico:

3.1 L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto e ne effettua l'utilizzo agronomico in proprio è tenuta ai seguenti adempimenti:

1) tenuta di un registro¹, anche solo in modalità digitale, dei materiali di ingresso all'impianto, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti e da conservare in azienda per almeno tre anni;

2) tenuta di un registro¹, anche solo in modalità digitale, delle operazioni di applicazione del digestato sui terreni nella propria disponibilità, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti e da conservare in azienda per almeno tre anni;

3) redazione di un Piano di concimazione annuale, fornito tramite l'applicativo informatico disponibile su www.sistemapiemonte.it da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti e da conservare in azienda per almeno tre anni.

¹ Un modello di registro dei materiali in ingresso e delle operazioni di utilizzo agronomico o cessione a terzi del digestato è stato fornito con la DD n. 59 del 21 marzo 2014.


3.2 L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto senza effettuarne in proprio la distribuzione in campo è tenuta ai seguenti adempimenti:

1) tenuta di un registro, anche solo in modalità digitale, dei materiali in ingresso all'impianto, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti e da conservare in azienda per almeno tre anni;

2) tenuta di un registro, anche solo in modalità digitale, delle cessioni del digestato a soggetti terzi, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti e da conservare in azienda per almeno tre anni.

3.3 L'impresa che effettua la distribuzione in campo di digestato considerato sottoprodotto proveniente da altra impresa produttrice è tenuta ai soli adempimenti previsti dal presente regolamento per gli effluenti zootecnici, qualora il digestato che essa ritira contenga azoto zootecnico per un quantitativo annuo superiore alle soglie di esonero previste.

3.4 Al fine di una corretta movimentazione del digestato, il trasporto tramite la rete viaria pubblica può avvenire solo in presenza della documentazione di trasporto di cui all'allegato III parte B.



4. Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato.

Il digestato è oggetto di utilizzo agronomico nel rispetto dei fabbisogni delle colture, secondo le indicazioni operative di cui agli allegati II e V.

L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili, ovvero dei limiti previsti dalle vigenti normative nelle zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di azoto che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto.

Il calcolo dell'azoto contenuto nel digestato è effettuato secondo i criteri indicati al punto 6.

L'utilizzo agronomico del digestato in forma palabile avviene, in zona non vulnerabile, nel rispetto dei criteri e vincoli di cui all'art. 7. In zona vulnerabile l'utilizzo agronomico avviene nel rispetto dei criteri e dei vincoli di cui agli articoli 22 e 25.

L'utilizzo agronomico del digestato in forma non palabile avviene, in zona non vulnerabile, nel rispetto dei criteri e vincoli di cui all'art. 8. In zona vulnerabile, l'utilizzo agronomico avviene nel rispetto dei criteri e dei vincoli di cui agli articoli 23 e 25.

5. Stoccaggio del digestato.

I digestati devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali, di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

Lo stoccaggio dei digestati in forma palabile deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. La platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale, deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio, dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea e deve essere coperta, onde evitare il dilavamento del materiale stoccato da parte della pioggia. Non è ammesso l'accumulo temporaneo in campo dei digestati palabili, se non durante le operazioni di distribuzione alle colture.

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio dei digestati palabili non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 180 giorni. Tale volume è da calcolarsi secondo le modalità indicate all'art. 10. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio si utilizza un coefficiente di impilabilità pari a 1,5. Sono fatte salve le capacità di stoccaggio degli impianti già autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Lo stoccaggio dei digestati non palabili deve avvenire in contenitori dotati di copertura (fissa, flottante semplificata o naturale) atta a limitare le emissioni di ammoniaca e metano in atmosfera. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno ed avere una portanza

sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato. Non è ammesso l'utilizzo di contenitori in terra, nemmeno qualora il fondo e le pareti dei contenitori siano adeguatamente impermeabilizzati.

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio dei digestati non palabili non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 180 giorni. Tale volume è da calcolarsi secondo le modalità indicate all'art. 12. Sono fatte salve le capacità di stoccaggio degli impianti già autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Condizioni per l'utilizzo agronomico del digestato.

6.1 Calcolo del peso, del volume e del contenuto in azoto del digestato.

Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso delle matrici caricate, comprese le eventuali acque di diluizione, il peso del biogas prodotto, secondo l'equazione che segue:

$$P \text{ digestato} = P \text{ matrici} - V \text{ biogas} \times D \text{ biogas} \quad [t]$$

dove:

P digestato: peso del digestato;

P matrici: peso delle matrici caricate al digestore (inclusi effluenti zootecnici);

V biogas: volume di biogas prodotto, misurato oppure derivabile dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione;

D biogas: densità del biogas, calcolabile a partire dalla sua composizione e considerate le densità dei due maggiori gas che lo compongono (0,718 per il metano; 1,98 per l'anidride carbonica).

Ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio necessari, si considera che il volume del digestato non palabile sia assimilabile al suo peso (1 t → 1 m³), in ragione delle comuni densità dei digestati.

La quantità di azoto al campo del digestato si definisce come somma dell'azoto presente negli effluenti zootecnici, calcolato secondo i valori standard di cui all'allegato I del dm 7/4/2006, e dell'azoto contenuto nelle altre matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica. La quota di azoto da matrici diverse dagli effluenti zootecnici viene ridotta del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio:

$$N \text{ campo_digestato} = N \text{ zootecnico} + N \text{ altre matrici} \times 0,80 \quad [\text{kg}]$$

dove:

N campo_digestato: azoto al campo da digestato;

N zootecnico: azoto al campo da effluenti zootecnici;

N altre matrici: azoto contenuto nelle altre matrici caricate al digestore.

6.2 Efficienza d'uso dell'azoto del digestato.

I coefficienti di efficienza del digestato sono riportati nella tabella 4; il livello di efficienza è da valutarsi in funzione delle modalità e delle epoche di distribuzione, nonché delle colture oggetto di fertilizzazione, secondo quanto riportato nella tabella 5.





Tabella 4. Coefficienti di efficienza del digestato classificato sottoprodotto.

Livello di efficienza	Digestato agro-zootecnico	Digestato agro-industriale
Alta	70	70
Media	55	55
Bassa	30	30

Tabella 5. Livello di efficienza del digestato, in funzione delle modalità di distribuzione.

Tipologia di coltura	Modalità di distribuzione	Epoca	Livello di efficienza	
			Materiali palabili	Materiali non palabili
colture a ciclo autunno vernino o autunno primaverile, compresi erbai	dopo la raccolta, su suolo nudo, stocchi, stoppie o paglie	estate	media	bassa
	dopo la raccolta, in presemina di una coltura secondaria	estate	media	media
	dopo la raccolta, in fertirrigazione sulla coltura secondaria	estate		alta
	dopo la raccolta, in copertura sulla coltura secondaria, senza interrimento	estate	media	bassa
	dopo la raccolta, in copertura sulla coltura secondaria, con interrimento	estate		media
	copertura senza interrimento	primavera	media	alta
		autunno	media	bassa
	copertura con interrimento	primavera		alta
		autunno		media
	colture a ciclo primaverile estivo o estivo, compresi erbai	preparatura su terreno nudo o stoppie	primavera	alta
preparatura su paglie o stocchi		primavera	alta	alta
Fertirrigazione		estate		alta
dopo la raccolta, su suolo nudo, stocchi, stoppie o paglie		autunno	media	bassa
dopo la raccolta, in presemina di una coltura secondaria		autunno	media	media
dopo la raccolta, in copertura sulla coltura secondaria		autunno	media	bassa
copertura senza interrimento		estate	media	media
copertura con interrimento		estate		alta
colture arboree, compresi vigneti e pioppeti	su coltura in atto, suolo non inerbito, senza interrimento	primavera	media	media
		estate	media	bassa
		autunno	media	bassa
	su colture in atto, suolo non inerbito, con	primavera	alta	alta



	interramento	estate	media	media
		autunno	media	media
	su coltura in atto, suolo inerbito	primavera	alta	alta
		estate	media	media
	autunno	media	media	
Reimpianto	autunno	media	bassa	
colture ortofloricole, comprese erboristiche e aromatiche	preparazione del terreno	primavera	alta	alta
		estate	media	media
		autunno	media	bassa
	fertirrigazione	primavera		alta
		estate		alta
		autunno		media
	copertura senza interrimento	primavera	media	media
		estate	media	media
		autunno	media	bassa
	copertura con interrimento	primavera		alta
		estate		alta
		autunno		media
prati poliennali e medicai	preparatura su terreno nudo o stoppie	primavera	media	media
		estate	media	media
		autunno	media	media
	preparatura su paglie o stocchi	primavera	alta	alta
		estate	media	bassa
		autunno	media	bassa
	dopo i tagli senza interrimento	primavera	media	alta
		estate	media	media
		autunno	media	media
	dopo i tagli con interrimento	primavera		alta
		estate		alta
		autunno		media

Deve essere garantita un'efficienza media annua degli apporti in campo almeno pari al valore medio.”.




Art. 27.

Aggiunta dell'allegato VI-ter al regolamento regionale 10/R/2007

1. Dopo l'allegato VI-bis del regolamento regionale 10/R/2007 è aggiunto il seguente: «Allegato VI-ter (Riepilogo dei vincoli e degli obblighi vigenti). — Parte A - Obblighi amministrativi.

Tab. 1 – Obblighi amministrativi previsti per l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici, digestati° e fertilizzanti.

	Comuni- cazione	PUA	Registro delle Fertilizzazioni [^]	Registro Matrici in ingresso al digestore	Registro Matrici in uscita dal digestore
Allevamento ricadente in ZVN* che distribuisce in campo il refluo (su terreni condotti o asserviti)					
< 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	NO	NO
1000-3000 kg Nzoot/anno	SI	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	NO	NO
3000-6000 kg Nzoot/anno	SI	SI (ogni 5 anni, PUAS)	SI	NO	NO
>6000 kg Nzoot/anno	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	NO	NO
allevamento in AIA	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	NO	NO
allevamento >500 UBA bovine	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	NO	NO
Allevamento ricadente in ZVN* che non distribuisce in campo (cede tutto il refluo a terzi)					
< 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	NO	NO
1000-3000 kg Nzoot/anno	SI	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	NO	NO
3000-6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	NO	NO
>6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	NO	NO
allevamento in AIA	SI	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	NO	NO
allevamento >500 UBA bovine	SI	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	NO	NO
Allevamento non ricadente in ZVN* che distribuisce in campo il refluo (su terreni condotti o asserviti)					
< 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO	NO
1000-3000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO	NO
3000-6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO	NO
>6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO	NO
allevamento in AIA	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	NO	NO
allevamento >500 UBA bovine	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	NO	NO
Allevamento non ricadente in ZVN* che non distribuisce in campo (cede tutto il refluo a terzi)					
< 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO	NO
1000-3000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO	NO
3000-6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO	NO
>6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO	NO
allevamento in AIA	SI	NO	NO	NO	NO
allevamento >500 UBA bovine	SI	NO	NO	NO	NO



Impianto biogas ricadente in ZVN* che distribuisce in campo il digestato sottoprodotto (su terreni condotti o asserviti)					
< 1000 kg N/anno	NO	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	NO	NO
1000-3000 kg N/anno	SI	SI (tutti gli anni)	SI	SI	NO
3000-6000 kg N/anno	SI	SI (tutti gli anni)	SI	SI	NO
>6000 kg N/anno	SI	SI (tutti gli anni)	SI	SI	NO
Impianto biogas ricadente in ZVN* che non distribuisce in campo (cede tutto il digestato sottoprodotto a terzi)					
< 1000 kg N/anno	NO	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	NO	NO
1000-3000 kg N/anno	SI	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	SI	SI
3000-6000 kg N/anno	SI	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	SI	SI
>6000 kg N/anno	SI	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	SI	SI
Impianto biogas non ricadente in ZVN* che distribuisce in campo il digestato sottoprodotto (su terreni condotti o asserviti)					
< 1000 kg N/anno	NO	NO	NO	NO	NO
1000-3000 kg N/anno	NO	NO	NO	SI	NO
3000-6000 kg N/anno	SI	SI (tutti gli anni)	SI	SI	NO
>6000 kg N/anno	SI	SI (tutti gli anni)	SI	SI	NO
Impianto biogas non ricadente in ZVN* che non distribuisce in campo (cede tutto il digestato sottoprodotto a terzi)					
< 1000 kg N/anno	NO	NO	NO	NO	NO
1000-3000 kg N/anno	NO	NO	NO	SI	SI
3000-6000 kg N/anno	SI	NO	NO	SI	SI
>6000 kg N/anno	SI	NO	NO	SI	SI
Azienda agricola senza allevamento, ricadente in ZVN*					
Utilizza solo concimi minerali	NO	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	NO	NO
Acquisisce digestato sottoprodotto che non contiene N zootecnico e lo distribuisce in campo	NO	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	NO	NO
Acquisisce refluo, oppure digestato sottoprodotto che contiene N zootecnico, e lo distribuisce in campo:					
< 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	NO	NO
1000-3000 kg Nzoot/anno	SI	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	NO	NO



3000-6000 kg Nzoot/anno	SI	SI (ogni 5 anni, PUAS)	SI	NO	NO
>6000 kg Nzoot/anno	SI	SI (ogni 5 anni)	SI	NO	NO
Azienda agricola senza allevamento, non ricadente in ZVN*					
Utilizza solo concimi minerali	NO	NO	NO	NO	NO
Acquisisce digestato sottoprodotto che non contiene N zootecnico e lo distribuisce in campo	NO	NO	NO	NO	NO
Acquisisce refluo, oppure digestato sottoprodotto che contiene N zootecnico, e lo distribuisce in campo:					
< 1000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO	NO
1000-3000 kg Nzoot/anno	NO	NO	NO	NO	NO
3000-6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO	NO
>6000 kg Nzoot/anno	SI	NO	NO	NO	NO

° Il digestato assimilato al refluo zootecnico ai sensi della DGR n. 64-10874 del 23/2/2009 segue quanto previsto per il refluo zootecnico stesso.

* "ricadente in ZVN" = almeno il 25% della SAU in conduzione è in ZVN (sono quindi escluse le superfici asservite).

^ La registrazione è relativa alle concimazioni organiche, sia sui terreni condotti che asserviti, e alle concimazioni minerali.

Parte B – Capacità minime per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici

Tab. 1. Stoccaggio minimo (giorni) dei reflui zootecnici non palabili.

Tipologia di refluo	altri criteri	azienda ricadente in ZVN*		azienda non ricadente in ZVN	
		esistente [^]	nuova/ampliata [^]	esistente [^]	nuova/ampliata [^]
Tutte le specie	azienda in zona montana	90			
Tutte le specie	azienda < 3000 kg Nzoot/anno	90			
Bovini da carne		180		120	180
Suini, conigli e avicoli		180		120	180
Altri bovini, bufali, ovicaprini ed equini	azienda senza terreni a prato e/o cereale vernino	180		120	180
	azienda con terreni a prato e/o cereale vernino	120	180	90	180
Digestato sottoprodotto		180°			



* "ricadente in ZVN" = almeno il 25% della SAU in conduzione è in ZVN (sono quindi escluse le superfici asservite).

^ così come definita all'art. 2 comma 1.

° sono fatte salve le capacità di stoccaggio degli impianti già autorizzati o abilitati alla data del 19/04/2016.

Tab. 2. Stoccaggio minimo (giorni) dei reflui zootecnici palabili.

specie allevata	altri criteri	azienda ricadente in ZVN*	azienda non ricadente in ZVN
Avicoli	refluo trattato con disidratazione rapida a tenori di s.s. > 65%	120	90
	altri reflui		90
Altre specie [^]			90
Digestato sottoprodotto			180°

* "ricadente in ZVN" = almeno il 25% della SAU in conduzione è in ZVN (sono quindi escluse le superfici asservite).

^ Il colaticcio del letame raccolto nel pozzetto a servizio della platea letami rispetta il medesimo stoccaggio minimo del letame stesso.

° sono fatte salve le capacità di stoccaggio degli impianti già autorizzati o abilitati al 19/04/2016.

Parte C – Distanze minime da rispettarsi nell'applicazione al terreno

	Dentro ZVN	Fuori ZVN
Distanze minime dai corsi d'acqua [^]		
Distribuzione di letame, altri materiali assimilati al letame, digestato palabile	5 (10 se c.i. classificato*))	5
Distribuzione di concimi minerali	5 (10 se c.i. classificato*))	-
Distribuzione di liquame, altri materiali assimilati al liquame, digestato non palabile		10
Accumulo di letame e compost		30
Distanze minime dai laghi		
Distribuzione di letame, altri materiali assimilati al letame, digestato palabile	25	10
Distribuzione di concimi minerali	25	-
Distribuzione di liquame, altri materiali assimilati al liquame, digestato non palabile	30	10



Accumulo di letame e compost	40	
Distanze minime dalle strade °		
Distribuzione di liquame, altri materiali assimilati al liquame e digestato non palabile:		
con sistemi localizzati	1	
senza sistemi localizzati	50	
Accumulo di letame e compost	20	
Distanze minime dalle case #		
Distribuzione di liquame, altri materiali assimilati al liquame e digestato non palabile:		
con sistemi localizzati e tempestivo o immediato interrimento	10	
senza sistemi localizzati	50	
Accumulo di letame e compost	50	

^ Sono fatti salvi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale.

* Si intende il corso d'acqua classificato ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po, oggetto di obiettivi di qualità ai sensi del Piano di Tutela delle Acque.

° Sono fatte salve le strade interpoderali e le piste agro-silvo-pastorali.

Si intende il confine dell'insediamento abitativo.”.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.


2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2008, n. 116-9440 recante «Disposizioni attuative del regolamento regionale 28 ottobre 2007 n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Schema del programma di adeguamento delle strutture delle aziende esistenti».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 17 dicembre 2019

CIRIO



REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 28.

Istituzione della Giornata lucana per la lotta alla dipendenza da gioco d'azzardo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale - n. 49 dell'11 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. È istituita la giornata regionale per la lotta alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, da celebrare annualmente il 2 dicembre, quale giornata di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo patologico.

2. La regione ritiene principi fondamentali per il contrasto al gioco d'azzardo patologico:

a) le azioni tese a contrastare il pregiudizio nei confronti della patologia della dipendenza che contribuisce a ritardarne il riconoscimento tempestivo e il ricorso alle cure;

b) l'informazione rispetto al sistema dei servizi di cura pubblici e privati e alle possibilità di intervento;

c) la sensibilizzazione sul tema del rischio per i giovani e sull'importanza della prevenzione di situazioni a rischio dipendenza con gravi conseguenze nelle diverse aree della vita della persona interessata (area psicologica, area fisica, area sociale).

Art. 2.

Iniziative di sensibilizzazione

1. In occasione della giornata regionale per il contrasto al gioco d'azzardo patologico la regione promuove iniziative volte alla prevenzione del rischio da gioco d'azzardo, nonché alla diffusione della cultura della legalità e alla consapevolezza dei danni e dei rischi, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 la regione:

a) collabora con le aziende del Servizio sanitario regionale;

b) collabora con gli enti locali, con le associazioni di promozione sociale, con l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;

c) in prossimità della data stabilita, promuove attività di informazione sui principali social media anche mediante una specifica soluzione informativa dedicata alle famiglie.

3. La giunta regionale con propria deliberazione definisce le iniziative da promuovere, le modalità di intervento e i soggetti da coinvolgere, sentita la Commissione consiliare competente in materia di politiche sociali.

Art. 3.

Soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori della presente legge regionale sono individuati in:

a) presidenza della giunta regionale;

b) presidenza del consiglio regionale;

c) Dipartimento regionale politiche della persona.

2. I soggetti attuatori organizzano ed attivano congiuntamente il piano delle iniziative, provvedendo al relativo coordinamento tecnico ed organizzativo.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati, a regime, in euro 10.000,00 si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, mediante imputazione della spesa sulla missione 01 - programma 02 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 della Regione Basilicata.

2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

3. La giunta regionale è autorizzata ad apportare eventuali variazioni del bilancio per la creazione o l'individuazione del pertinente capitolo di bilancio, in coerenza con la natura della spesa e con le disposizioni di legge.

Art. 5.

Pubblicazione


1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 10 dicembre 2019

BARDI

20R00050



LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 29.

Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale - n. 51 del 31 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riordino degli uffici di diretta collaborazione del Presidente

1. Nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e il raccordo funzionale dei medesimi uffici con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale operanti nelle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale.

Art. 2.

Riordino degli uffici della Giunta regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare competente per materia, in attuazione dei principi di organizzazione amministrativa che si ricavano dagli articoli 46, 47, 59, 60 e 61 dello statuto e in osservanza dei seguenti criteri generali:

a) imparzialità, buon andamento dell'amministrazione regionale, trasparenza dell'azione amministrativa e semplificazione degli adempimenti per gli utenti;

b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti;

c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate;

d) realizzazione della più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici della Giunta regionale;

e) rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi di Governo.

2. Nel rispetto della loro autonomia di giudizio e di valutazione, sono poste alla diretta dipendenza del Presidente della Giunta regionale le strutture amministrative dotate di indipendenza funzionale:

a) per l'attività di audit dei fondi strutturali dell'Unione europea, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;

b) per la trattazione degli affari legali della Regione, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

3. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 1, 2, 8, 9, 11 e 28, il comma 1 dell'art. 7, e i commi 2, 3 e 4, dell'art. 10 della legge regionale n. 12 del 1996. Conseguentemente, all'alinea del comma 2 dell'art. 7 della legge medesima, le parole «di cui al comma precedente» sono soppresse.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale di cui all'art. 1 e del regolamento con il quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplina l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottati in armonia con i principi della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e nel rispetto della disciplina nazionale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, la legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata) cessa di essere efficace e applicabile in riferimento all'organizzazione e al funzionamento dei rispettivi uffici della Giunta e del Consiglio.

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale di cui all'art. 1, nonché del regolamento di cui al comma 1 e del regolamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con i quali si disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, le segreterie particolari degli organi di direzione politica, l'art. 1, comma 2, gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 8/1998 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica e ai gruppi consiliari della Regione Basilicata) cessano di essere efficaci e applicabili.

6. Il regolamento di disciplina dell'organizzazione amministrativa della Giunta regionale di cui al comma 1 può essere modificato, derogato o abrogato solo in forma espressa da successivi regolamenti di Giunta approvati con le medesime modalità procedurali e il rispetto degli stessi principi indicati nel comma medesimo.


Art. 3.

Norme generali in materia di organizzazione amministrativa regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale sovrintende agli uffici e ai servizi della Giunta regionale anche a mezzo dei membri della Giunta e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato.

2. Il Presidente della Giunta regionale assicura l'unità di indirizzo degli uffici della Giunta regionale, coordinando con proprie direttive l'esercizio delle funzioni amministrative, organizzative e di gestione delle risorse umane e strumentali attribuite sulla base della presente legge.

3. L'apparato amministrativo regionale è organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità, imparzialità, integrità e trasparenza al fine di assicurare la qualità dell'azione amministrativa.



4. Le norme e gli atti di organizzazione promuovono le pari opportunità e la valorizzazione del merito dei dipendenti.

5. Per quanto non disciplinato sulla base della presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 4.

Sistema dei controlli interni

1. Sulla base della presente legge, ai sensi dell'art. 90 dello statuto regionale, è disciplinato il sistema dei controlli interni.

2. In coerenza con l'art. 46 dello statuto regionale, i controlli interni hanno la finalità:

a) di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

c) di valutare le prestazioni dei dirigenti;

d) di valutare la congruenza dei risultati conseguiti e degli obiettivi predefiniti.

3. In osservanza dell'art. 46 dello statuto regionale, il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti fa capo direttamente alla Presidenza della Giunta regionale, salvo la competenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per i dirigenti del Consiglio.

4. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione regionale e statale e in particolare del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati di attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 179), il sistema dei controlli interni è articolato in:

a) controllo di regolarità amministrativa finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di regolarità contabile degli atti finalizzato ad assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in tutte le fasi di gestione delle entrate e delle spese;

c) controllo di gestione diretto alla verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, al fine di intervenire mediante tempestive azioni di correzione per ottimizzare il rapporto tra obiettivi prefissati, costi e risultati;

d) valutazione delle prestazioni dei dirigenti, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale, secondo sistemi di misurazione delle attività e delle prestazioni;

e) controllo strategico per verificare, in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di indirizzo politico-amministrativo, il raggiungimento

delle finalità previste nei documenti di programmazione, in termini di congruenza tra risultati e obiettivi strategici predefiniti;

f) controllo sugli enti e organismi del sistema regionale, controllo analogo sulle società *in house*, verifica delle procedure di gestione e controllo sulle società partecipate.

5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono, qualora emergano fatti potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione, disporre verifiche ispettive al fine di individuare eventuali profili di responsabilità. La verifica ispettiva è condotta nel rispetto del principio di contraddittorio dei soggetti interessati.

6. Il collegio dei revisori dei conti è organismo indipendente di vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione regionale, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35 (legge finanziaria 2013).

7. Per quanto non direttamente previsto sulla base della legge, la Giunta regionale adotta uno o più regolamenti, nel rispetto del procedimento previsto dal comma 2 dell'art. 56 dello statuto, finalizzati a rendere coerente, razionalizzare e potenziare il sistema complessivo dei controlli interni, agli uffici della Giunta regionale disciplinandone le competenze e le modalità organizzative.

Art. 5.


Modifiche e integrazioni all'art. 3 della legge 25 ottobre 2010, n. 31

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 46, comma 2 dello statuto, all'art. 3 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire unitarietà ed efficacia delle modalità gestionali e perseguendo, nello stesso tempo, economicità di gestione e la valorizzazione del merito è istituita presso la Presidenza della Giunta regionale l'Autorità regionale per la valutazione e il merito della dirigenza e del personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale, degli enti e organismi subregionali di cui alla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 (riforma e riordino degli enti e organismi subregionali) e di tutti gli enti strumentali della Regione. L'Autorità, in qualità di organo terzo e imparziale rispetto all'organizzazione regionale opera in piena autonomia e riferisce direttamente al Presidente della Giunta.»;

b) l'alinea del comma 2-bis è sostituita dalla seguente: «2-bis. All'Autorità nella sua qualità di Nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni, su mandato del Presidente, rese anche per le finalità proprie del controllo strategico.»;

c) la lettera *b)* del comma 2-bis è sostituita dalla seguente: «*b)* azioni di audit, anche su proposta dei direttori generali, con riferimento a specifici processi amministrativi e sulla base di un piano annuale complessivo.»;



d) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «2-ter. Le funzioni di cui al comma 2-bis, a esclusione di quelle di cui al punto a), sono svolte sulla base di specifici piani annuali concordati con il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito dei quali vengono definite le competenze e le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle attività medesime.»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'Autorità, per le funzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, sostituisce i servizi di controllo interno comunque denominati e si compone di tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del *management*, della misurazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.»;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I requisiti, le modalità di selezione, la durata dell'incarico e il relativo trattamento retributivo degli esperti, vengono disciplinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel pieno rispetto delle garanzie di indipendenza e terzietà di cui al comma 1.»;

g) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono disciplinate le attività della struttura tecnica permanente dell'Autorità. Il responsabile di detta struttura è scelto tra soggetti con specifiche professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della *performance* nelle amministrazioni pubbliche.»

Art. 6.

Controllo sulla qualità della legislazione

1. In attuazione dell'art. 44 dello statuto regionale, al fine di promuovere il miglioramento della qualità della normazione e di consentirne il controllo preventivo, le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale e di regolamento sono corredate, oltre che della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria già prescritte dall'art. 39, comma 2 del medesimo statuto per i provvedimenti legislativi, anche dell'analisi tecnico-normativa che verifica l'incidenza della disciplina proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accertando la sua conformità alle fonti sovraordinate e al rispetto delle competenze delle autonomie locali e dei precedenti interventi di delegificazione.

2. Con delibera della Giunta regionale sono adottati lo schema di relazione contenente l'analisi tecnico-normativa e il modello di relazione tecnico-finanziaria.

Art. 7.

Abrogazioni e norme finali

1. I commi 8-bis, 8-ter, 8-quater dell'art. 2 della legge regionale n. 31 del 2010, sono abrogati. Fino all'entrata in vigore del decreto presidenziale di cui all'art. 1, comma 1, l'Ufficio di Gabinetto resta disciplinato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 79404/11A1, che ne reca l'organizzazione transitoria in attesa del complessivo riordino degli uffici di diretta collaborazione.

2. I commi 1, 6, 7, 8 e 8-bis dell'art. 16 della legge regionale n. 12 del 1996 e l'art. 35 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7 (Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2003), sono o restano abrogati.

3. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 12 del 1996 è così sostituito:


«4. Nel rispetto del principio di rotazione e temporalità, l'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile una sola volta per la medesima struttura apicale.»

4. I commi 5 e 6 dell'art. 10 della legge regionale n. 12 del 1996, sono o restano abrogati.

5. Nella legislazione regionale, tutti i riferimenti normativi al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), vanno considerati come rinvii mobili al testo vigente delle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento di delegificazione di cui all'art. 2, comma 1, in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla medesima disposizione di legge e al fine di aggiornare la legislazione regionale al testo vigente del decreto legislativo n. 165 del 2001, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni) e i successivi decreti di attuazione, la Giunta regionale redige, secondo quanto previsto dall'art. 57 dello statuto regionale, il testo unico delle norme di legge in materia di organizzazione, funzionamento e procedimento amministrativo. Per le norme di adeguamento alla legislazione statale di riferimento, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, che non risultino vincolate nel loro contenuto, la Giunta regionale presenta in Consiglio un disegno di legge di integrazione e correzione di detto testo unico.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, comma 2 dello statuto, le successive modifiche alla legislazione regionale generale in materia di organizzazione, funzionamento e procedimento amministrativo sono presentate in forma di novella al testo unico di riordino di cui al comma 6. Al rispetto di questo criterio permanente di riordino legislativo si procede anche in sede di coordinamento formale del testo dei progetti di legge a norma dell'art. 81 del regolamento interno del Consiglio regionale.



Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Agli adempimenti derivanti dalla sua applicazione si fa fronte con le risorse appostate, a legislazione vigente, nell'ambito della Missione 01, Programma 03 e Programma 10, del bilancio pluriennale della Regione 2019-2021.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 dicembre 2019

BARDI

20R00051

REGIONE SICILIA

LEGGE 14 dicembre 2019, n. 23.

Istituzione del sistema regionale della formazione professionale.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 57 del 20 dicembre 2019 (n. 50))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Con la presente legge la Regione istituisce e disciplina il sistema regionale della formazione professionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, terzo e quarto comma, e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, al fine di rendere effettiva la crescita della

professionalità dei lavoratori, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane. La formazione professionale, strumento di politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, l'inclusione sociale, la produttività e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

2. La presente legge concorre ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.

3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocatione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall'art. 118 della Costituzione anche mediante la collaborazione con soggetti privati, corpi intermedi ed enti locali.

4. Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali, rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori in un quadro di formazione permanente.

Art. 2.

Sistema regionale della formazione professionale

1. Al sistema regionale della formazione professionale afferiscono i seguenti percorsi:

a) percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata non inferiore a tre anni, in adempimento al diritto-dovere alla formazione per il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo;


b) percorsi *post* qualifica che consentono l'acquisizione ed il conseguimento del diploma professionale;

c) percorsi *post* diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

d) percorsi *post* diploma realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS);

e) integrazione di percorsi formativi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado per l'accesso a corsi ITS o universitari;

f) azioni di orientamento formativo e al lavoro che prevedono misure di accompagnamento, con particolare riferimento alla prima accoglienza, all'acquisizione da parte degli allievi della piena consapevolezza del percorso da intraprendere, alla personalizzazione dei percorsi, al tutoraggio, all'orientamento, al monitoraggio degli interventi. Tali azioni sono svolte dalla rete dei servizi territoriali di informazione, accoglienza ed orientamento all'interno degli istituti scolastici siciliani, nei centri per l'impiego e negli organismi abilitati. Il numero e la collocazione dei predetti servizi denominati «servizi scuola» e «servizi per il lavoro» sono stabiliti dall'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e di concerto con l'assessore regionale per la famiglia,



le politiche sociali e il lavoro e la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, e garantiscono, per quanto possibile, la massima diffusione del servizio di orientamento e tutoring nella Regione siciliana;

g) percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo;

h) percorsi di formazione in apprendistato;

i) percorsi di formazione continua e permanente dei lavoratori;

j) percorsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e socio-economica.

Art. 3.

Principi e finalità del sistema

1. La Regione, in coerenza con i criteri ispiratori dell'azione formativa professionalizzante, persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell'offerta di attività e di servizi;

b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze e le competenze degli individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;

c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di formazione contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi;

d) promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo tutto l'arco della vita e di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite;

e) facilitare lo svolgimento, in stretta collaborazione con gli organismi di formazione, di attività di animazione territoriale e diffusione della cultura di impresa e di sostegno all'autoimpiego;

f) incentivare l'educazione alla legalità, l'educazione civica e la cultura del lavoro, promuovendo le attitudini dei destinatari;

g) riconoscere ed incentivare la valenza della formazione professionale come funzionale al sistema delle imprese, per il quale la stessa deve essere strumento operativo, efficace e innovativo;

h) favorire percorsi formativi per la realizzazione di tirocini ed esperienze in alternanza, in coerenza con la tipologia degli stessi percorsi;

i) promuovere il dialogo con le imprese, quali organizzazioni nelle quali le competenze professionali si generano e si innovano attraverso attività formali e non formali di apprendimento e formazione continua;

l) favorire l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, anche attraverso le

procedure connesse al riconoscimento delle competenze formali, informali e non formali;

m) adottare misure volte a promuovere e favorire l'occupazione (inserimento/reinserimento lavorativo) e l'occupabilità (migliore spendibilità del profilo della persona e maggiore vicinanza al mercato del lavoro) di chi cerca lavoro;

n) adottare misure che favoriscano la continuità formativa, anche durante il percorso lavorativo mediante interventi di specializzazione e riqualificazione in funzione delle esigenze del territorio;

o) realizzare percorsi di formazione, di aggiornamento e riqualificazione del personale amministrativo della Regione e degli altri enti territoriali;

p) agevolare l'inserimento nei percorsi educativi e formativi dei soggetti in condizioni di svantaggio personale, economico e sociale, nonché dei soggetti portatori di handicap attraverso azioni volte a garantire il sostegno per il successo scolastico e formativo e per l'ingresso nel mondo del lavoro;

q) applicare i principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento nella selezione degli enti attuatori e la relativa assegnazione dei finanziamenti;


r) prestare particolare attenzione nei confronti del principio di territorialità degli accertati fabbisogni formativi nelle aree svantaggiate.

Art. 4.

Percorsi, qualifiche e diplomi

1. I percorsi di formazione professionale di durata triennale nei quali si realizza il diritto-dovere alla formazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si propongono il fine comune di promuovere la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, incrementandone la capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale e potenziandone le competenze e le abilità, nonché l'attitudine all'uso delle nuove tecnologie e la conoscenza di una lingua europea, oltre l'italiano, in coerenza con il profilo formativo. Essi prevedono l'acquisizione di una qualifica di III livello EQF e contribuiscono attivamente al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica. Tali percorsi, cui possono accedere gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado, sono preferibilmente realizzati nell'ambito di sistemi di apprendimento duali di alternanza scuola/lavoro, con particolare riferimento alle esperienze in azienda, o in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81.

2. I percorsi *post* qualifica che consentono l'acquisizione ed il conseguimento del diploma professionale, di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 2, sono interventi formativi rivolti agli utenti in possesso della qualifica triennale e finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di IV livello EQF. Tali percorsi sono rivolti a ragazzi e/o adulti che, avendo già ottenuto una qualifica professionale, intendono approfondire le proprie conoscenze e capacità nel settore professionale di loro interesse e hanno generalmente la durata di un anno.



3. I percorsi *post diploma* di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui alla lettera *c*), comma 1, dell'art. 2, consentono il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF; i percorsi *post diploma* realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS), di cui alla lettera *c*), comma 1, dell'art. 2, consentono il conseguimento del diploma di tecnico superiore di V livello EQF. L'obiettivo è formare figure altamente specializzate in aree strategiche per lo sviluppo economico. I percorsi *post diploma* sono frutto della collaborazione tra scuole, enti di formazione professionale, università e imprese.

4. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *e*), l'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale regolamenta, con proprio decreto, le modalità per lo svolgimento dell'anno integrativo di quanti, in possesso del IV livello di certificazione EQF, intendano conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado o accedere ai corsi ITS. Parimenti ed entro lo stesso termine, l'assessore, d'intesa con la Conferenza regionale dei rettori (CRUS) e sentito l'Ufficio scolastico regionale (USR), regolamenta, con proprio decreto, le modalità di accesso dei diplomati ITS (V livello EQF) o con qualifica equivalente ai corsi universitari. I decreti assessoriali di cui al presente comma sono sottoposti al parere preventivo della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

5. Le azioni di orientamento formativo e al lavoro, di cui alla lettera *f*), del comma 1, dell'art. 2, sono finalizzate a sostenere sin dalla scuola secondaria di primo grado, i processi decisionali orientati alla scelta dei percorsi formativi, onde prevenire il fenomeno della dispersione scolastica dei destinatari, rinforzandone la motivazione e qualificandone le competenze professionali.

6. Fanno parte di questi interventi:

a) le azioni di accoglienza che hanno lo scopo di favorire la socializzazione iniziale dei ragazzi nel gruppo-classe attraverso le attività di presentazione e conoscenza reciproca; l'illustrazione del percorso orientativo, del progetto formativo, delle finalità e dei percorsi dell'obbligo formativo/diritto-dovere all'istruzione e formazione;

b) i percorsi di formazione orientativa, intesi come azioni di orientamento iniziale ed *in itinere*, messi in atto al fine di consolidare la scelta del percorso formativo attraverso interventi che tendono essenzialmente ad individuare le caratteristiche e le dimensioni soggettive dell'utente, favorire la consapevolezza di sé relativamente a interessi professionali, attitudini, valori professionali, nonché per un'analisi della struttura professionale della figura/qualifica di riferimento;

c) le misure di accompagnamento/inserimento professionale, che costituiscono la fase conclusiva dell'intervento di orientamento. Obiettivo di tali misure è quello di permettere all'utente l'acquisizione, a livello cognitivo, di elementi concernenti lo sviluppo e gli obiettivi professionali.

7. I percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo, di cui alla lettera *g*), del comma 1, dell'art. 2, hanno l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani e degli adulti facendo acquisire loro, attraverso la parteci-

pazione ad interventi formativi mirati, le competenze necessarie per un inserimento stabile e qualificato nel mercato del lavoro. La partecipazione a tali attività formative consente di facilitare il percorso orientato all'occupazione sulla base dell'analisi generale dei fabbisogni del mondo del lavoro e sul rilevamento delle potenzialità individuali, accertate nell'ambito delle azioni di orientamento.

8. I percorsi formativi in apprendistato, di cui alla lettera *h*), del comma 1, dell'art. 2, sono rivolti ai giovani di età compresa tra i quindici e i ventiquattro anni e consentono di acquisire, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, la qualifica o il diploma professionale, nonché il diploma di scuola secondaria di secondo grado o il certificato di specializzazione tecnica superiore (ITS). Tali percorsi sono strutturati in modo da coniugare l'esperienza maturata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni scolastiche e formative. La regolamentazione dei suddetti percorsi compete alla Regione che, nel merito, può promuovere percorsi sperimentali ed adottare un apposito catalogo regionale. La Regione promuove, altresì, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, i percorsi in apprendistato di alta formazione e ricerca, nonché quelli per il praticantato previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche. I percorsi in apprendistato di alta formazione e di ricerca sono riservati ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 45 del decreto legislativo n. 81/2015. Le modalità di accesso ai predetti percorsi in apprendistato e le modalità attuative sono stabilite con apposito provvedimento del dipartimento regionale competente e, limitatamente al praticantato ordinistico, del dipartimento regionale del lavoro.

9. I percorsi di formazione continua e permanente per adulti, di cui alla lettera *i*), del comma 1, dell'art. 2, sono rivolti a soggetti occupati e inoccupati che vogliono migliorare le proprie conoscenze e capacità per adeguarsi ai continui cambiamenti sociali, tecnologici e culturali e per meglio collocarsi nel mercato del lavoro nel rispetto del principio del lifelong learning, così come disciplinati dall'art. 10.

10. I percorsi mirati alle categorie svantaggiate, di cui alla lettera *j*), del comma 1, dell'art. 2, puntano a favorire l'accesso al mondo del lavoro e l'inclusione sociale dei destinatari. Si articolano in percorsi di formazione e in azioni finalizzate ad agevolare l'adattamento di imprese e lavoratori ai cambiamenti in atto e a creare nuove opportunità di lavoro.

11. La Regione incentiva e disciplina i tirocini estivi di orientamento professionale, per studenti di scuole, centri di formazione professionale e università, da svolgere in aziende ed enti regionali e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.

Art. 5.

Competenze e certificazioni

1. Le competenze da acquisire da parte degli allievi nell'ambito dei percorsi di cui all'art. 4 si riferiscono, di norma e salvo diverse disposizioni di legge, alle qualifiche contenute nel repertorio delle qualificazioni della Regione. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene



conto di quanto stabilito dalle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché della certificazione delle stesse di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29. La Regione adotta, altresì, appositi provvedimenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze formali, informali e non formali.

2. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale della formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione e prevede le seguenti attestazioni:

a) qualifica professionale: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio delle qualifiche professionali IeFP e al repertorio dei profili professionali regionali. È referenziata al II o III livello EQF;

b) specializzazione: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio dei profili professionali regionali. Le competenze raggiunte permettono di approfondire e ottimizzare le conoscenze rispetto ad una particolare area professionale collegata al profilo professionale di riferimento. È referenziata al III, IV, V, VI o VII livello EQF;

c) diploma professionale: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in riferimento al repertorio dei diplomi professionali della IeFP. È referenziato al IV livello EQF;

d) abilitazione e idoneità: certificano l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in relazione a profili professionalizzanti o obiettivi che sono regolamentati da specifiche normative nazionali e/o regionali. Sono referenziati al III, IV, V, VI o VII livello EQF;

e) attestazione di frequenza e profitto: attesta l'acquisizione di specifiche competenze che non prevedono come esito il formale conseguimento di una qualifica professionale, specializzazione, idoneità, abilitazione, diploma professionale. Non sono referenziate al livello EQF.

3. I percorsi di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, garantiscono il rispetto delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.

4. Al fine di assicurare l'effettiva possibilità di scelta da parte dei destinatari e la connessione fra il sistema dell'istruzione scolastica e quello dell'istruzione e formazione professionale le azioni di cui al sistema regionale sono avviate in concomitanza temporale con le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 6.

Percorsi di istruzione e formazione professionale

1. I percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo sono finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

2. I percorsi di IeFP offrono una didattica progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilità, nonché specifiche attività laboratoriali.

3. L'iscrizione ai percorsi IeFP può avvenire presso gli organismi accreditati per l'erogazione dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)*, che abbiano realizzato e completato positivamente la sperimentazione triennale di un singolo percorso di istruzione e formazione professionale ovvero presso gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà integrativa.

4. La Regione favorisce le attività dei CPIA, anche in collaborazione con altre istituzioni formative e scuole secondarie di primo grado e centri di formazione professionale di cui al comma 3, al fine di sviluppare attività di orientamento e formazione riservate ad allievi che non abbiano assolto all'obbligo formativo per facilitarne e supportarne il relativo conseguimento.

5. La Regione promuove la realizzazione di laboratori per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti (Larsa) quali strumenti per il recupero delle carenze e il potenziamento degli apprendimenti negli studenti nonché facilita il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro anche di ordine diverso mediante interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio.

Art. 7.

Formazione tecnica superiore

1. I percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e di Istruzione tecnica superiore (ITS) si inseriscono nel sistema nazionale dell'istruzione superiore e sono istituiti per la formazione di tecnici specializzati.

2. La formazione tecnica superiore è destinata a giovani e adulti, sia occupati che disoccupati, che dopo il conseguimento del diploma intendono specializzarsi.


3. La Regione provvede, nel rispetto del sistema di standard minimi delle competenze proprie di ciascuna figura di tecnico specializzato, agli atti di programmazione dell'offerta formativa promuovendo figure professionali a sostegno dei processi innovativi e tecnologici nonché di sviluppo del territorio.

4. La Regione incentiva la cooperazione con imprese e università ed altri soggetti pubblici e privati al fine di creare sinergie operative nella realizzazione dei percorsi di cui al presente articolo.

Art. 8.

Formazione regolamentata

1. Per formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, così come modificata dalla diret-



tiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, si intende qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

2. I corsi di formazione regolamentata sono realizzati da enti di formazione accreditati per la macro-tipologia formativa «formazione continua e permanente».

3. Per la realizzazione delle attività formative e per il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge è richiesta l'autorizzazione regionale rilasciata dal dipartimento regionale competente.

4. L'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale disciplina con decreto i requisiti di ammissione, la durata, le modalità di svolgimento e di realizzazione dell'esame finale dei corsi.

5. I commi 3 e 4 non si applicano ai corsi di formazione regolamentata che, in base alle vigenti norme, sono disciplinati in via esclusiva da altri dipartimenti dell'amministrazione regionale.

6. Con l'esame finale per l'ottenimento dei diplomi di tecnico, qualora previsto dalla normativa di settore, è rilasciata anche la relativa abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

Art. 9.

Tirocini ordinistici

1. Nell'ambito delle politiche di sostegno che si riferiscono alla formazione e qualificazione dei giovani professionisti, la Regione favorisce le opportunità di accesso alle libere professioni promuovendo lo svolgimento di periodi di praticantato obbligatorio o di un'esperienza di tirocinio professionalizzante non obbligatoria che costituisce la misura più adeguata per incrementare la loro occupabilità e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro.

2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è una esperienza pratica in affiancamento ad un tutor all'interno del soggetto ospitante che consente il contatto diretto con il mondo del lavoro, e offre un'opportunità per i tirocinanti di acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali tali da agevolare le scelte professionali e favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro.

Art. 10.

Formazione continua e permanente

1. La Regione promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita, con particolare riferimento alle attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori, la mobilità professionale e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute.

2. Su richiesta delle imprese, la Regione promuove, anche attraverso la cooperazione con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate sia in regime di lavoro dipendente

che in forma autonoma, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste dall'aggiornamento dei processi produttivi e organizzativi.

3. La Regione sostiene, altresì, la formazione professionale permanente, rivolta alla popolazione adulta, indipendentemente dallo stato lavorativo individuale, e finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti che favoriscono le opportunità occupazionali e la eventuale ricollocazione nel mondo del lavoro.

4. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione promuove lo sviluppo di forme e modalità innovative per la formazione continua ed il lifelong learning anche mediante attestazioni di qualità di corsi ed attività formative autofinanziati ad accesso libero in e-learning e corsi MOOC (Massive Open Online Courses).

Art. 11.

Catalogo regionale dell'offerta formativa

1. La Regione, al fine di rendere disponibili per tutti i potenziali destinatari e gli operatori del sistema regionale di istruzione e formazione professionale le informazioni relative ai percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche sul territorio regionale, istituisce il Catalogo regionale dell'offerta formativa (COF).

2. Il Catalogo dell'offerta formativa può essere suddiviso per sezioni territoriali e contiene indicazioni relative alla qualifica professionale prevista e alle competenze in uscita oggetto di certificazione, all'articolazione didattica, ai destinatari, alle modalità di svolgimento dello stage, se previsto, ai soggetti attuatori ed eventuali partner, alle sedi di svolgimento delle attività, alla procedura per l'iscrizione e ad eventuali rimborsi previsti per i partecipanti.


3. Il Catalogo dell'offerta formativa può prevedere un piano triennale di percorsi formativi, con possibilità di aggiornamenti annuali.

4. L'implementazione e le modalità di funzionamento a Catalogo dell'offerta formativa sono stabilite con decreto dell'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

5. Allo scopo di rendere il sistema formativo maggiormente efficiente, migliorando e ottimizzando la qualità dell'offerta vengono previste forme di premialità, per l'aggregazione di enti mediante la costituzione di poli o consorzi tra enti, ai quali possono prendere parte istituti scolastici, imprese, filiera produttiva, organismi di categoria, agenzie per il lavoro, università e associazioni professionali.

6. Il Catalogo dell'offerta formativa può prevedere anche percorsi in tutto o in parte mediante strumenti innovativi e tecnologie avanzate con attività formativa modalità a distanza.

7. Gli organismi di formazione accreditati aderiscono presentando proprie proposte formative in relazione alla tipologia di accreditamento e secondo un budget massimo che viene stabilito dalle disposizioni attuative.



Art. 12.

Modalità di accesso ai percorsi

1. Al fine di coniugare i reali fabbisogni formativi dei destinatari e di rispondere con efficacia alle esigenze della produzione e del lavoro, la Regione aggiorna costantemente il Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, istituito con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.

2. L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza in via prioritaria mediante il Catalogo regionale dell'offerta formativa di cui all'art. 11.

3. Al fine di garantire uniformità la Regione può prevedere quote territoriali dei fondi destinati alla formazione e forme di premialità agli organismi formativi che dimostrano un alto indice di efficienza tra persone formate e persone che hanno trovato inserimento lavorativo e/o oggetto di segnalazione di qualità ai sensi del comma 3 dell'art. 19.

4. La Regione, ad esclusione dei percorsi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, può consentire l'accesso ai percorsi anche sotto forma di voucher formativi individuali, personali o aziendali, da attivarsi per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione a un corso di formazione professionale personalizzata, al fine di accrescere le competenze professionali e facilitare conseguentemente l'accesso al mondo del lavoro.

5. Al fine di prevenire distorsioni nell'utilizzo di voucher individuali e/o aziendali la Regione opera appositi interventi di verifica e monitoraggio sull'effettiva destinazione delle risorse erogate.

6. L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza, per i corsi della durata complessiva inferiore alle duecento ore, preferibilmente mediante il ricorso a voucher formativi, di tipologia personale e/o aziendale, attivati da ciascun beneficiario mediante l'iscrizione e la frequenza ai percorsi stessi, garantendo la possibilità di accrescere le competenze e ad agevolare l'inserimento, il rientro e la riqualificazione nel mondo del lavoro.

Art. 13.

Soggetti del sistema e albo degli organismi di formazione professionale

1. Fanno parte del sistema regionale della formazione professionale gli enti ed organismi pubblici e privati accreditati che svolgano attività e percorsi di formazione di cui all'art. 2, nonché, in applicazione del regime di sussidiarietà, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado professionali. Gli enti ed organismi pubblici e privati che intendono partecipare ad eventuali bandi/avvisi emanati dalla Regione devono possedere il requisito di accreditamento previsto dalle disposizioni vigenti, alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

2. È istituito presso il dipartimento regionale competente l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale. L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi, fatto salvo il caso di cui al comma 3 dell'art. 6.

Art. 14.

Modalità di accreditamento

1. I criteri e i requisiti per l'accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 13, ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono disciplinati con regolamento di attuazione da adottarsi con apposito decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.

2. L'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale propone l'eventuale aggiornamento dei criteri e dei requisiti di cui al comma 1, in funzione delle esigenze di sviluppo del territorio, di rafforzamento del sistema formativo e delle previsioni di cui alla disciplina comunitaria e statale in materia.

3. Con proprio decreto, il dirigente generale del dipartimento regionale competente approva e aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce la pubblicità e disciplina le modalità di preventiva verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento e provvede alla revoca in caso di perdita dei requisiti per l'accreditamento. Costituiscono motivo di revoca le carenze tecnico-amministrative e le irregolarità organizzative come individuate dal decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2015, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

4. Con delibera della Giunta regionale, al fine di sostenere le attività formative finalizzate a diversificare l'adattabilità e la capacità di innovazione dei lavoratori di concerto con gli imprenditori, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, possono essere disciplinate forme e modalità di collaborazione sinergica con i fondi interprofessionali.

Art. 15.

Formatori e personale dipendente

1. I formatori ed il personale che opera nel settore della formazione professionale sono selezionati e contrattualizzati dagli enti accreditati di cui all'art. 13 sulla base dei fabbisogni fermo restando l'obbligo degli enti di contrattualizzare prioritariamente gli operatori professionali iscritti nell'elenco di cui alla legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, da scegliersi sulla base degli anni di servizio e dei titoli acquisiti.

2. Tutto il personale preposto alle attività formative di cui all'art. 2 deve essere in possesso di requisiti adeguati alle finalità formative, organizzative e tecniche dei percorsi di formazione.

3. Al personale docente è richiesto titolo di studio non inferiore al diploma di laurea, correlato all'oggetto della docenza, salvo deroghe derivanti dalla peculiare tipologia professionale dell'insegnamento richiesto ovvero il diploma di istruzione secondaria accompagnato da una esperienza professionale certificata di almeno cinque anni nel settore. Gli istruttori pratici devono essere in possesso della qualifica professionale attinente alla materia della docenza e di una documentata esperienza, almeno quinquennale, nel settore professionale di riferimento.



4. Al fine dell'ottenimento e del mantenimento dell'accreditamento di cui all'art. 13, gli enti e gli organismi di formazione professionale sono tenuti all'applicazione del CCNL della formazione professionale ed al rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro.

5. Al fine di assicurare omogeneità e qualità dell'offerta formativa, tenuto conto della rilevanza connessa alla qualità del personale operante nelle strutture formative, è istituito, con esclusiva finalità ricognitiva, presso il dipartimento regionale competente, il registro dei formatori e del personale della formazione professionale. L'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, disciplina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di iscrizione, organizzazione e tenuta del registro. In sede di prima applicazione, i soggetti già inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 transitano di diritto nel registro. È fatto obbligo di iscrizione al suddetto registro a tutti i soggetti a qualunque titolo assunti o contrattualizzati dagli enti di formazione, con eccezione dei soggetti di cui al comma 6.

6. Ai fini del reclutamento del personale iscritto all'albo di cui all'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, si applicano, fino al 31 dicembre 2030, le previsioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 10/2018, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 3. Il personale di cui al presente comma dovrà esplicitamente confermare la propria iscrizione all'albo a seguito di procedura di evidenza pubblica che sarà disposta dal dipartimento regionale competente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mancato riscontro individuale sarà considerato equivalente a rinuncia e il nominativo del soggetto ritenuto rinunciario potrà essere trasferito al registro di cui al comma 5, su eventuale e successiva richiesta dell'interessato.

7. Ai fini del successivo mantenimento dell'iscrizione nell'albo ad esaurimento, al personale confermato è fatto obbligo, a pena di decadenza, di partecipare, nell'arco di un triennio, a specifica attività di aggiornamento professionale, le cui modalità di svolgimento sono definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

8. I predetti percorsi di aggiornamento sono realizzati anche a favore del personale di ruolo amministrativo e dei lavoratori degli *ex* sportelli multifunzionali se in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il passaggio alle funzioni di docenza e tutoraggio.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli iscritti all'albo transitano nel registro di cui al comma 5.

10. Gli iscritti all'albo che in sede di verifica risultino destinatari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in settori diversi da quello della formazione professionale sono dichiarati decaduti dallo stesso.

Art. 16.

Sistema di certificazione

1. La Regione, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, regola i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tali servizi, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il patrimonio degli apprendimenti comunque acquisiti dai cittadini favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità sul mercato del lavoro.

2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:

- a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
- b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
- c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.

3. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Comunità europea.

4. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.

5. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali può essere richiesta dagli aventi diritto agli operatori accreditati per i servizi al lavoro.

6. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specifici segmenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è rilasciata dalle istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge.


7. In esito ai percorsi formativi di cui alla presente legge gli enti ed organismi accreditati rilasciano su richiesta degli interessati, secondo le previsioni della vigente disciplina statale e delle relative linee guida, apposito «Supplemento al Certificato Europass» di cui alla decisione 2018/646/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018.

8. Le competenze acquisite anche mediante attività formative innovative a distanza, inclusi i MOOC, sono oggetto di valutazione e riconoscimento nell'ambito del sistema di certificazione nell'ambito delle previsioni della disciplina comunitaria e statale.

Art. 17.

Comitato per le politiche regionali della formazione professionale

1. Al fine di garantire la massima condivisione in materia di formazione professionale, quale strumento per lo sviluppo e la coesione sociale, è istituito il Comitato re-



gionale per le politiche della formazione professionale. Esso è presieduto dall'assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale, o suo delegato, ed è composto, oltre che dai competenti dirigenti generali dell'Amministrazione regionale o loro delegati, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello regionale, integrato da non più di tre esperti di settore.

2. Sono, inoltre, ammessi di diritto la Consigliera di parità regionale e il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale.

3. Il Comitato è nominato dall'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale che, con proprio decreto, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento.

4. Il Comitato, avuto riguardo delle esigenze del mercato del lavoro regionale, fornisce proposte in merito alla programmazione del sistema della formazione e sugli obiettivi delle politiche formative regionali, nonché interviene con funzioni di osservatorio.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 18.

Programmazione del sistema regionale della formazione professionale

1. La Regione programma ed organizza il sistema regionale della formazione professionale, in ragione delle esigenze e dell'andamento del mercato del lavoro regionale ed in rapporto al quadro normativo comunitario e statale.

2. L'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 17, cura l'aggiornamento annuale della programmazione ed il monitoraggio sull'attuazione della stessa, riferendo nel merito alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 19.

Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale della formazione professionale

1. Il sistema regionale della formazione professionale è sottoposto dalla Regione a specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali.

2. Al fine di monitorare il sistema, con cadenza triennale, l'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale presenta alla competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana una relazione che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:

- a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
- b) al proseguimento in percorsi formativi;
- c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
- d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema d'istruzione e formazione professionale.

3. L'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema formativo, con proprio decreto, individua ed adotta strumenti oggettivi per la valutazione della qualità dell'offerta formativa, con particolare riferimento alla misurazione della performance degli operatori, del livello di soddisfazione e di successo formativo degli allievi, nonché alla idoneità delle sedi di erogazione didattica e ai risultati raggiunti.

4. Gli enti di formazione professionale assicurano, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento professionale del proprio personale sulla base di programmi concordati con l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa con le parti sociali. Alla copertura dei relativi oneri si provvede ricorrendo ai fondi interprofessionali e al contributo delle politiche nazionali in materia.

5. Per le finalità di cui all'art. 12, comma 3, l'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale disciplina con proprio decreto le procedure ed i requisiti per la individuazione dei percorsi di eccellenza formativa, anche avvalendosi del supporto e dell'auditing esterno reso da soggetti specializzati nel campo della segnalazione dei percorsi formativi di qualità.

Art. 20.

Sistema informativo


1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, attua idonee misure di semplificazione mediante l'utilizzo di strumenti telematici (information & communication technologies) a disposizione dell'amministrazione, al fine di garantire una efficiente gestione delle prassi procedurali, secondo modalità da definirsi con provvedimento successivo dell'assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale, in coerenza con le politiche di digitalizzazione della pubblica amministrazione adottate dal Governo regionale.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.

Formazione a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione

1. La Regione promuove e sostiene la formazione professionale continua dei dipendenti degli enti locali e dei loro amministratori anche in collaborazione con le università, gli enti di ricerca pubblici e le associazioni rappresentative degli enti locali.



Art. 22.

Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

1. Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole «Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale» sono sostituite dalle parole «Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Dipartimento regionale della formazione professionale.».

2. Nel quadro delle attribuzioni previste dall'art. 8, lettera *h*) della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni i dipartimenti regionali di cui al comma 1 operano nelle materie di relativa competenza in base alle vigenti disposizioni di riferimento, secondo l'articolazione organizzativa delle rispettive strutture e la specificazione delle funzioni attribuite a ciascuna di esse da determinarsi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel rispetto del limite ivi previsto.

3. Per l'immediata attuazione del presente articolo, senza pregiudizio per la continuità e l'efficienza delle funzioni dell'Autorità di Gestione del PO F.S.E. 2014/2020, da mantenere a tal fine in capo al dipartimento regionale della formazione professionale, nelle more della definizione delle procedure previste dal comma 2, in conformità all'art. 2, comma 1, lettera *c*), della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con decreto dell'assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale sono adottate, sentiti i dirigenti generali interessati, le determinazioni organizzative riguardanti la transitoria ripartizione del personale e delle risorse logistiche e strumentali dell'Assessorato tra i dipartimenti regionali di cui al comma 1 nonché l'interinale attribuzione a ciascuno di essi delle pertinenti gestioni e delle correlative strutture previste dal decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12 garantendone, ove occorrente, la dipendenza funzionale a carattere interdipartimentale ed impartendo gli ulteriori indirizzi applicativi per l'aggiornamento degli atti relativi al medesimo PO F.S.E. 2014/2020 eventualmente necessario in base al presente articolo.

4. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti regionali di cui al comma 1 sono attribuiti con la procedura di cui all'art. 11, commi 4 e 5, della legge regionale n. 20/2003, fermo restando, sino ai suddetti conferimenti, l'incarico di direzione e l'assetto organizzativo della struttura di massima dimensione dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale anteriormente determinati.

5. Gli oneri aggiuntivi derivanti dall'assegnazione del nuovo incarico di dirigente generale quantificati in 200 mila euro con decorrenza dell'esercizio finanziario 2020 trovano copertura nell'ambito della missione 1, programma 10, capitolo 212019.

Art. 23.

Finanziamento del sistema di formazione

1. Gli interventi di cui agli articoli 6, 9 e 10 trovano riscontro nell'ambito delle risorse disponibili del PO F.S.E. 2014-2020 per i corrispondenti obiettivi specifici ovvero in specifici fondi comunitari e statali finalizzati. Gli interventi di cui all'art. 6 trovano riscontro altresì nella missione 4, programma 6, capitoli 373554 e 373555 del bilancio della Regione per il triennio 2019-2021 e nell'ambito delle risorse disponibili.

2. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione ad eccezione di quanto previsto dall'art. 22, comma 5.

3. Per le finalità della presente legge possono essere, altresì, destinati i fondi SIE.

Art. 24.

Disposizioni transitorie e finali

1. La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge fermo restando l'efficacia degli atti e dei provvedimenti adottati in applicazione della stessa.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, rimane vigente il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2015, n. 25.

3 Rimane ferma l'applicazione delle leggi regionali e statali che disciplinano specifici settori e tipologie di interventi formativi.

Art. 25.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 14 dicembre 2019

MUSUMECI

*L'assessore regionale per
l'istruzione
e la formazione professionale*
LAGALLA

(*Omissis*).

20R00058



LEGGE 14 dicembre 2019, n. 24.

Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 57 del 20 dicembre 2019 (n. 50))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime

1. In conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la validità delle concessioni demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2018 è estesa fino alla data del 31 dicembre 2033, a domanda dei concessionari, da presentarsi al Dipartimento regionale dell'ambiente entro il 30 aprile 2020.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni rinnovate o rilasciate successivamente al 31 dicembre 2018 per le quali il rilascio è avvenuto in ossequio agli obblighi di pubblicità di cui al comma 7 dell'art. 7 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, saranno definite le modalità di inoltro delle richieste di cui ai commi 1 e 2 e la documentazione da allegare alle stesse.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano alle controversie sia nella fase giudiziale che extragiudiziale. La domanda di cui al comma 733, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è presentata entro il 28 febbraio 2020.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 2019

MUSUMECI

*L'assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*
CORDARO

(Omissis).

20R00059

LEGGE 14 dicembre 2019, n. 25.

Variazione territoriale dei confini dei comuni di Agrigento, Aragona e Favara. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 57 del 20 dicembre 2019 (n. 50))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


Capo I

VARIAZIONE TERRITORIALE DEI CONFINI DEI COMUNI DI AGRIGENTO, ARAGONA E FAVARA

Art. 1.

Variazione territoriale dei confini dei comuni di Agrigento, Aragona e Favara

1. Con la presente legge, al fine di dare attuazione alla volontà popolare espressa con *referendum* autorizzato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dell'8 gennaio 2019, è approvata la modifica dei confini dei territori dei comuni di Agrigento, Aragona e Favara, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3.



Art. 2.

Nuova delimitazione territoriale fra i comuni di Agrigento, Aragona e Favara

1. In conformità alle procedure e previsioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto di quanto previsto dal decreto presidenziale 24 marzo 2003, n. 8, i confini dei comuni di Agrigento, Aragona e Favara sono variati e modificati secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale approvato dai consigli comunali rispettivamente con le delibere n. 79/2016 del consiglio comunale di Agrigento, n. 15/2016 del consiglio comunale di Aragona e n. 8/2016 del consiglio comunale di Favara.

2. L'estensione delle aree territoriali interessate dal progetto di variazione dei confini, così come modificata dall'esito della procedura di cui al comma 1, è indicata nell'allegato 1.

Art. 3.

Definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali

1. Alla sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalle variazioni territoriali previste dalla presente legge si provvede ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

Art. 4.

Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Capo II

MODIFICHE ALL'ART. 49 DELLA LEGGE REGIONALE
11 AGOSTO 2017, N. 16

Art. 5.

*Modifiche all'art. 49 della legge regionale
11 agosto 2017, n. 16*

1. Al comma 2 dell'art. 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, la parola «2019» è sostituita dalla parola «2020».

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 2019

MUSUMECI

*L'assessore regionale per le
autonomie locali e la
funzione pubblica*
GRASSO

(*Omissis*).

20R00060

LEGGE 14 dicembre 2019, n. 26.

Norme in materia di superamento del precariato.

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 57 del 20 dicembre 2019 (n. 50)*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme in materia di superamento del precariato

1. Alle procedure per il superamento del precariato di cui all'art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche e integrazioni si applicano i limiti temporali previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modifiche e integrazioni.

2. All'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 8/2018 le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2020».

3. All'art. 26, comma 6, della legge regionale n. 8/2018 le parole «, entro il 31 dicembre 2018,» sono soppresse.

4. All'art. 26, comma 6-bis, della legge regionale n. 8/2018 le parole da «, il termine del 31 dicembre 2018» fino a «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «si applicano le disposizioni di cui al comma 6».



5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 2019

MUSUMECI

*L'assessore regionale per le
autonomie locali e la
funzione pubblica*

GRASSO

(*Omissis*).

20R00061


MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2020-GUG-014) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 4 0 4 *

€ 4,00

